

Relazione al Parlamento sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi

a norma

dell'art. 8 (comma 10)

del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145

Anno 2022

Roma, aprile 2023



Componenti del Comitato

Ezio Mesini (Presidente)

Marilena Barbaro (MASE – DG IS)

Giuseppe Berutti Bergotto (Marina Militare)

Nicola Carlone (CP-Guardia Costiera)

Eros Mannino (Vigili del Fuoco)

Oliviero Montanaro (MASE - DG PNM)

Sito web del Comitato:

https://www.mase.gov.it/pagina/comitato-la-sicurezza-delle-operazioni-mare



OGGETTO DELLA RELAZIONE

Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 recepisce la direttiva 2013/30/UE, relativa alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, con la quale la Commissione Europea ha fissato gli standard minimi di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare.

La presente Relazione illustra l'attività svolta nell'anno **2022** dal *Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare*. Il Comitato opera quale autorità competente in materia ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto. Le funzioni e la struttura del Comitato sono tuttora fissate dal D.Lgs. 145/2015, ma attendono di essere aggiornate alla luce del recente Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica (art. 9 DPCM 27 luglio 2021, n.128). Analogo aggiornamento è in atto per il DPCM 27 settembre 2016 recante le "Modalità di funzionamento del comitato per la sicurezza delle operazioni a mare".

Dopo avere descritto il quadro generale entro cui opera il Comitato, la Relazione riporta l'attività svolta, descrivendo: (1) gli impianti esistenti; (2) gli impianti in dismissione mineraria (informazione per la prima volta riportata rispetto a quanto questo Comitato ha inviato in anni precedenti); (3) le ispezioni effettuate anche congiuntamente dalle amministrazioni componenti il Comitato; (4) i dati relativi agli incidenti occorsi; (4) l'attività in collaborazione con la Commissione europea.

Inoltre, la Relazione riporta i vari documenti prodotti dal Comitato in riferimento:



(1) alle proprie modalità di funzionamento e priorità di azione; (2) alle linee guida per la redazione della relazione sui grandi rischi; (3) alle comunicazioni alla Commissione europea sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi; (4) ai documenti di consultazione tripartita tra gli operatori, le rappresentanze sindacali e l'autorità competente; (5) a ulteriori documenti e alle prospettive future.

Infine, la Relazione riporta le carte dei titoli minerari vigenti con relativi impianti.



Oggetto	della R	elazione	3
PARTE I	C	QUADRO GENERALE	7
1.1	Р	remessa	7
1.2	II	Comitato: funzioni, struttura, modalità di funzionamento	12
1.3	Р	rofili di organizzazione e di gestione	16
PARTE II	A	ATTIVITA'	18
2.1	L	o stato e la sicurezza delle attività <i>upstream</i> - anno 2022	18
	2.1.1	Impianti, ore lavorate e produzioni	18
	2.1.2	Dismissione mineraria delle piattaforme marine	31
	2.1.3	Ispezioni	42
	2.1.4	Dati relativi agli incidenti	43
	2.1.5	Decessi e infortuni (Reg. UE 1112/2014)	45
	2.1.6	Guasti ed elementi critici per l'ambiente (SECE)	47
	2.1.7	Cause dirette e alla radice di incidenti gravi	48
	2.1.8	Attivazione di procedura di Emergency Shut Down (ESD)	49
	2.1.9	Innovazioni normative	50
2.2	А	ttività del Comitato	74
2.3	٨	ttività dei Comitati periferici	Ω1



	2.4		Attività in collaborazione con la Commissione europea e	89
	2.5		Ulteriori attività	91
	2.6		Prospettive future	91
PAR	TE III		DOCUMENTI	94
	3.1		Documenti originati dal Comitato	94
		3.1.1	La strategia di azione e le priorità programmatiche annuali	94
		3.1.2	La guida tecnica relativa alle modifiche non sostanziali	
			diverse da quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera bb)	
			del D.Lgs. 145/2015	96
		3.1.3	Le linee guida per la redazione delle Relazioni	
			sui Grandi Rischi	97
		3.1.4	Relazione sullo stato e la sicurezza delle attività	
			minerarie in mare nel settore degli idrocarburi	97
		3.1.5	Documenti di consultazione TRIPARTITA	97
	*	CART	TE TITOLI VIGENTI E RELATIVI IMPIANTI	99
	*	ELEN	CO DEGLI ALLEGATI	105
	*	ELEN	CO ACRONIMI	106
	*	ELEN	CO DELLE PRINCIPALI NORME MENZIONATE	108



PARTE I: QUADRO GENERALE

1.1 Premessa

La presente Relazione, redatta ai sensi dell'art. 8, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, illustra l'attività svolta dal *Comitato per la sicurezza delle operazioni a ma*re, di seguito "Comitato". Con il predetto decreto legislativo è stata recepita la Direttiva 2013/30/UE, di seguito "Direttiva", relativa alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, con la quale la Commissione Europea ha fissato gli standard minimi di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare, con l'obiettivo di ridurre per quanto possibile il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando così la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, fissando nel contempo le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento in mare nel settore degli idrocarburi, limitando possibili interruzioni della produzione energetica interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente.

La Direttiva - entrata in vigore il 18 luglio 2013 - ha comportato l'obbligo per gli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 19 luglio 2015.

Dopo aver fornito la definizione di incidente grave, la Direttiva interviene sulla responsabilità del licenziatario (figura coincidente nell'ordinamento italiano con l'operatore) in ordine sia alla sua individuazione



che alle capacità tecniche ed economiche, comprese le garanzie finanziarie, che esso deve fornire per lo svolgimento delle operazioni in mare.

Si richiede, pertanto, che in sede di rilascio dell'autorizzazione alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (ai sensi della direttiva 94/22/UEE), lo Stato membro accerti che il richiedente sia in possesso della capacità tecnica e finanziaria necessaria a garantire in maniera costante operazioni sicure ed efficaci in tutte le condizioni prevedibili, fornendo a tal fine prove di misure adeguate da adottare a copertura delle responsabilità potenziali derivanti da incidenti gravi. Nell'effettuare tale valutazione, lo Stato membro dovrà tenere in particolare considerazione i possibili effetti di un incidente grave su tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale.

Il limite della responsabilità del licenziatario/operatore è dato dal rischio accettabile nell'accezione data dalla stessa Direttiva, ossia da un livello di rischio la cui ulteriore riduzione richiederebbe tempi, costi o sforzi assolutamente sproporzionati (secondo le migliori pratiche compatibili con la conduzione delle attività) rispetto ai vantaggi di tale riduzione; l'attuabilità ragionevole delle misure di riduzione del rischio dovrebbe essere riesaminata periodicamente sulla scorta delle nuove conoscenze e degli sviluppi tecnologici.

La responsabilità dell'operatore si estende anche alle piattaforme mobili di perforazione quando stazionino in mare per attività comunque connesse alle operazioni e come tali riconducibili agli impianti; qualora dette unità mobili siano in transito, sono considerati navi e, come tali, soggette alle



convenzioni marittime internazionali (SOLAS, MARPOL, codice MODU) e al diritto dell'Unione in materia di controllo dello Stato di approdo e rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.

Ulteriori innovazioni riguardano la preparazione ed effettuazione delle operazioni in mare, per le quali la Direttiva introduce particolari cautele che assicurino una pianificazione dettagliata dei rischi e delle misure di intervento da adottare in caso di incidente, consentendo una più accurata vigilanza da parte dell'autorità competente dello Stato membro.

Nel caso in cui si verifichi o possa essere imminente un incidente grave, l'operatore deve darne immediata comunicazione allo Stato membro, fornendo informazioni dettagliate riguardo al luogo, all'intensità e alla natura dell'evento, alle misure di contenimento adottate e all'ipotesi peggiore di aggravamento ipotizzabile, compreso il potenziale coinvolgimento transfrontaliero.

In caso di incidente grave, gli Stati membri provvedono affinché l'operatore adotti tutte le misure adeguate per evitarne l'aggravarsi e limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente.

La Direttiva garantisce, secondo una politica in linea con gli impegni internazionali dell'Unione, l'effettiva e tempestiva partecipazione del pubblico – portatore di un interesse, comprese le associazioni di tutela dell'ambiente - al processo decisionale afferente le operazioni programmate di esplorazione in mare nel settore degli idrocarburi, dandone notizia attraverso pubblici avvisi o altri strumenti adeguati come mezzi di



comunicazione elettronica e consentendo la presentazione di osservazioni e pareri, con successiva comunicazione delle decisioni adottate.

Gli Stati membri sono tenuti a designare un'Autorità competente responsabile per le funzioni di regolamentazione, provvedendo affinché agisca indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre ragioni non correlate ai compiti assegnati, proceda allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con altre Autorità competenti, tra l'altro attraverso il Gruppo EUOAG di Autorità dell'Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (European Union Offshore Oil and Gas Authorities Group), e svolga consultazioni sull'applicazione del pertinente diritto nazionale e dell'Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione.

L'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA) fornisce agli Stati membri e alla Commissione assistenza tecnica e scientifica conformemente al proprio mandato a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002, in particolare nel rilevare e monitorare l'entità di una fuoriuscita di idrocarburi e nella preparazione ed esecuzione dei piani esterni di risposta alle emergenze.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla Direttiva e adottano tutti le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Rimane inalterata la vigente legislazione italiana applicabile in materia, in particolare: il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" con le relative norme di



integrazione ed adeguamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adequamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel DPR 9 aprile 10958 n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale"; il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"; il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione" della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee"; il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Inoltre, in virtù e per effetto dell'art. 1, comma 3, della Direttiva, rimangono ferme le seguenti disposizioni: il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 "Attuazione della direttiva 94/22/UEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi"; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (Codice dell'Ambiente); il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale".



1.2 Il Comitato: funzioni, struttura e modalità di funzionamento

Tra le principali innovazioni introdotte dalla Direttiva vi è la designazione di un'Autorità Competente che nel relativo decreto di recepimento ha portato all'istituzione del *Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare* (d'ora innanzi Comitato). Il Comitato svolge funzioni di "Autorità Competente" responsabile con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitarne le conseguenze. Provvede, altresì, allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con le altre Autorità competenti degli Stati membri, tra l'altro attraverso l'apposito Gruppo di lavoro EUOAG.

Le funzioni e la struttura del Comitato sono tuttora fissate dal D.Lgs. 145/2015, ma attendono di essere aggiornate alla luce del recente Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica (art. 9 DPCM 27 luglio 2021, n.128). Analogo aggiornamento è in atto per il DPCM 27 settembre 2016 recante le "Modalità di funzionamento del comitato per la sicurezza delle operazioni a mare".

In particolare, al Comitato sono attribuite funzioni di regolamentazione per come esplicitate dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 145/2015, ed esattamente:

• valutare e accettare le relazioni sui grandi rischi, valutare le comunicazioni di nuovo progetto e le operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo tipo ad esso sottoposti, attraverso la verifica dell'attività svolta dalle



divisioni UNMIG (Italia settentrionale, Italia centrale e Italia meridionale) afferenti, oggi, alla Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza (DG IS) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; vigilare sul rispetto da parte degli operatori dei dettami del D. Lgs. 145/2015, anche mediante ispezioni, indagini e misure di prevenzione; fornire consulenza ad altre Autorità o Organismi, compresa l'Autorità preposta al rilascio delle licenze (oggi la DG IS);

- elaborare piani annuali;
- assicurare la trasparenza e la condivisione delle informazioni verso la Commissione europea, presentando ex art. 25, comma 1, una relazione annuale contenente le informazioni di cui all'allegato IX, punto 3, della Direttiva, e verso il pubblico, mettendo a disposizione ex art. 24, comma 1, le informazioni di cui al predetto allegato IX con l'ausilio del formato comune stabilito dalla Commissione europea di cui al Regolamento di esecuzione n.1112/2014;
 - cooperare con le Autorità competenti o con i punti di contatto degli Stati membri attraverso lo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze interessanti, in particolare, il funzionamento delle misure per la gestione del rischio, la prevenzione degli incidenti gravi, la verifica di conformità e la risposta alle emergenze. Il Comitato può avvalersi della collaborazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) la quale fornisce agli Stati membri e alla Commissione assistenza tecnica e



scientifica conformemente al proprio mandato a norma del Regolamento (CE) n. 1406/2002.

Il Comitato opera nello svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione con obiettività ed indipendenza dalle funzioni di regolamentazione in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, di rilascio di licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni.

Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle Amministrazioni componenti già previste a legislazione vigente, con esclusione in favore dei suoi membri di alcun tipo di compenso, gettone di presenza o rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite. Gli oneri connessi all'espletamento dei propri compiti sono posti a carico degli operatori con versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare, da riassegnarsi su apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Il Comitato ha oggi sede presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Direzione Generale Protezione Naturalistica e Mare, DG PNM) mentre in precedenza aveva sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico; consta anche di articolazioni periferiche allocate presso le sezioni UNMIG di Bologna, Roma e Napoli che forniscono il necessario supporto logistico e amministrativo. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 145/2015 (in corso di aggiornamento) il Comitato è tutt'ora composto da:



- Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, quale esperto scelto nell'ambito di professionalità provenienti dal settore privato o pubblico, compresi università, istituti scientifici e di ricerca, con comprovata esperienza in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, attestata in base a specifici titoli ed esperienze professionali, e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare;
- Direttore della Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che, in caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le relative funzioni (DPCM 27 settembre 2016, in corso di aggiornamento);
- Direttore della Direzione generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo
 Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare
- Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera.

Le articolazioni sul territorio del Comitato sono composte da:

- Direttore della Sezione UNMIG competente per territorio che assicura le funzioni di coordinamento dei lavori;
- Direttore regionale dei Vigili del Fuoco;



- Dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale del Direttore del Servizio Emergenze Ambientali in mare (SEAM) dell'ISPRA;
- dal Comandante della Capitaneria di Porto competente per territorio, individuato in relazione all'ubicazione dell'impianto o allo spazio marittimo interessato;
- da un Ammiraglio/Ufficiale superiore dello Stato Maggiore della Marina Militare;

E' altresì prevista la partecipazione di un tecnico competente in materia ambientale o mineraria in rappresentanza della Regione interessata e dalla stessa designato.

1.3 Profili di organizzazione e di gestione

Le fasi successive alla pubblicazione del D.Lgs. 145/2015 hanno visto l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2016 (Allegato 1, in corso di aggiornamento), con il quale sono state stabilite le modalità di funzionamento del Comitato, nonché le procedure amministrative per gli adempimenti connessi alle relative funzioni e la nomina del Presidente, nella persona del Prof. Ezio Mesini (nomine per due mandati successivi, formalizzate con DPCM 20 marzo 2017 (primo mandato) e con DPCM 25 agosto 2021 (Allegato 2, secondo mandato)). Tra il primo e il secondo mandato di Presidenza vi è stato un periodo di vacanza sino alla riconferma del prof. Mesini.

In osservanza alla prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM 27 settembre 2016 (in corso di aggiornamento), è stata costituita la segreteria



del Comitato inizialmente con sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico e con avvalimento di risorse della DGS-UNMIG e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e, successivamente, con sede presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (art. 9 DPCM 27 luglio 2021, n.128).

A seguito dell'istituzione di apposito Capitolo per il versamento ad onere degli operatori del contributo dell'1 per mille ed in esito al ricevimento delle prime quietanze di pagamento, si è provveduto a richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione di tali fondi, in termini di competenza e cassa, su un nuovo capitolo "spese sostenute dal Comitato per la sicurezza offshore per lo svolgimento dei propri compiti", da destinare, appunto, alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle ispezioni agli impianti e all'acquisto e manutenzione di beni strumentali di supporto.

Al fine, poi, di soddisfare l'esigenza di trasparenza e condivisione delle informazioni, così da monitorare l'efficacia delle misure messe in atto e di incrementare la fiducia del pubblico e nella sicurezza delle attività *upstream*, il Comitato ha creato nell'ambito del sito istituzionale MASE una sezione dedicata e liberamente consultabile all'indirizzo:

https://www.mase.gov.it/pagina/comitato-la-sicurezza-delle-operazioni-mare



PARTE II: ATTIVITA'

2.1 Lo stato e la sicurezza delle attività upstream - anno 2022

2.1.1 – Impianti, ore lavorate e produzioni

Nel seguito si riporta l'elenco dettagliato degli impianti impiegati nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, presenti nelle acque di giurisdizione dell'Italia (al 1°gennaio dell'anno 2021), con specifica del tipo (ossia fisso con personale, fisso di norma senza personale, galleggiante destinato alla produzione, fisso non destinato alla produzione), dell'anno di installazione e dell'ubicazione.

Impianti all'interno delle acque di giurisdizione dell'Italia al 31 dicembre 2022 [✓a]

Descrizione delle opzioni per alcuni dei campi presenti in tabella:

• Tipo d'impianto:

- FMI [impianto fisso con personale];
- NUI [impianto (fisso) di norma senza personale];
- FPI [impianto galleggiante destinato alla produzione];
- FNP [impianto fisso non destinato alla produzione];
- **Dettaglio su tipo d'impianto**, indicazioni supplementari rispetto a quanto richiesto dal Regolamento UE 1112/2014:
 - SPS [Subsea Production System, teste pozzo sottomarine],
 - FSO [Floating Storage and Offloading Unit],
 - FPSO [Floating Production Storage and Offloading Unit],
 - STCR [piattaforme di supporto alla produzione (trattamento/compressione/raccordo)];

• Tipo di fluido:

- petrolio;
- gas;
- condensato;
- petrolio/gas;



petrolio/condensato.

N.	Nome o ID	Tipo di impianto	Dettaglio su tipo impianto	Anno di installazione	Tipo di fluido	Numero di letti	Coord in W(
*			[√ b]	[√ c]			longitudine	latitudine
1	Ada 2	NUI	-	1982	gas	0	12,591285	45,183634
2	Ada 3	NUI	-	1982	gas	0	12,591176	45,183361
3	Ada 4	NUI	-	1982	gas	0	12,59091	45,183561
4	Agostino A	NUI	-	1970	gas	27	12,495518	44,54018
5	Agostino A Cluster	NUI	-	1991	gas	0	12,496197	44,540685
6	Agostino B	NUI	-	1971	gas	27	12,471569	44,554372
7	Agostino C	NUI	-	1992	gas	0	12,494523	44,547174
8	Alba Marina	FPI	FSO	2012	petrolio	50	14,939078	42,201212
9	Amelia A	NUI	-	1971	gas	27	12,660836	44,405716
10	Amelia B	NUI	-	1991	gas	17	12,662218	44,407503
11	Amelia C	NUI	-	1991	gas	0	12,662895	44,406935
12	Amelia D	NUI	-	1992	gas	0	12,661276	44,407901
13	Anemone B	NUI	-	1999	gas	0	12,704814	44,229289
14	Anemone Cluster	NUI	-	1979	gas	0	12,70531	44,212786
15	Angela Angelina	FMI	-	1997	gas	24	12,343127	44,391172
16	Angela Cluster	NUI	-	1975	gas	0	12,344848	44,392973
17	Annabella	NUI	-	1991	gas	17	13,078865	44,228781



18	Annalisa	NUI	_	1999	gas	0	13,113554	44,171042
19	Annamaria B	NUI	-	2009	gas	19	13,407327	44,322576
20	Antares 1	NUI	-	1982	gas	0	12,444429	44,393988
21	Antares A	NUI	-	1985	gas	0	12,453493	44,390057
22	Antonella	NUI	-	1976	gas	19	12,776663	44,214442
23	Aquila 2	NUI	SPS	1993	petrolio	0	18,327114	40,930188
24	Aquila 3	NUI	SPS	1995	petrolio	0	18,32532	40,918159
25	Argo 1	NUI	SPS	2006	gas	0	13,821989	36,916622
26	Argo 2	NUI	SPS	2008	gas	0	13,805449	36,926058
27	Arianna A	FMI	-	1984	gas	23	12,628146	44,306251
28	Arianna Cluster	NUI	-	1992	gas	0	12,62743	44,305788
29	Armida 1	NUI	-	1973	gas	0	12,44954	44,475932
30	Armida A	NUI	-	1985	gas	19	12,453192	44,480303
31	Azalea A	NUI	-	1984	gas	0	12,714258	44,171769
32	Azalea B DR	NUI	-	1987	gas	0	12,720562	44,166817
33	Azalea B PROD	NUI	STCR	1987	gas	0	12,720768	44,166169
34	Barbara A	NUI	-	1978	gas	0	13,803467	44,047208
35	Barbara B	NUI	-	1983	gas	17	13,741427	44,091609
36	Barbara C	FMI	-	1985	gas	42	13,781867	44,076859
37	Barbara D	NUI	-	1986	gas	42	13,809339	44,030369
38	Barbara E	NUI	-	1987	gas	27	13,757562	44,086474



39	Barbara F	NUI	-	1988	gas	40	13,817099	44,050183
40	Barbara G	NUI	-	1992	gas	12	13,79153	44,063905
41	Barbara H	NUI	-	1992	gas	12	13,762702	44,069387
42	Barbara NW	NUI	-	1999	gas	0	13,648827	44,108865
43	Barbara T	NUI	STCR	1985	gas	0	13,781345	44,077277
44	Barbara T2	NUI	STCR	2000	gas	0	13,78203	44,077718
45	Basil	NUI	-	1983	gas	17	13,001086	44,131649



46	Benedetta 1	NUI	-	2006	gas	0	12,581966	44,1794
47	Bonaccia	FMI	-	1999	gas	18	14,359527	43,592497
48	Bonaccia Est 2	NUI	SPS	2010	gas	0	14,437581	43,578672
49	Bonaccia Est 3	NUI	SPS	2010	gas	0	14,437583	43,578614
50	Bonaccia NW	NUI	-	2015	gas	0	14,335723	43,599803
51	Brenda PERF	NUI	-	1987	gas	0	13,044925	44,116443
52	Brenda PROD	NUI	STCR	1987	gas	19	13,045114	44,115802
53	Calipso	NUI	-	2002	gas	0	13,863461	43,827416
54	Calpurnia	NUI	-	2000	gas	16	14,153981	43,899535
55	Camilla 2	NUI	SPS	2001	gas	0	14,246376	42,897839
56	Cassiopea 1	NUI	SPS	2008	gas	0	13,732618	36,936642
57	Cervia A	FMI	-	1986	gas	21	12,639005	44,294608
58	Cervia A Cluster	NUI	-	1992	gas	0	12,639697	44,295105
59	Cervia B	NUI	-	1984	gas	0	12,645428	44,288823
60	Cervia C	NUI	-	1992	gas	13	12,640079	44,30165
61	Cervia K	NUI	STCR	2000	gas	0	12,639076	44,295474
62	Clara Est	NUI	-	2000	gas	0	14,071618	43,779617
63	Clara Nord	NUI	-	2000	gas	0	13,976674	43,939355
64	Clara NW	NUI	-	2015	gas	0	14,023295	43,802145
65	Clara Ovest	NUI	-	1987	gas	0	13,711516	43,828681



66	Daria A	NUI	-	1994	gas	0	13,249138	44,067586
67	Daria B	NUI	STCR	1995	gas	12	13,249706	44,066931
68	Davide	NUI	-	1980	gas	0	14,017133	43,095985
69	Davide 7	NUI	-	2002	gas	0	14,016886	43,095755
70	Diana	NUI	-	1971	gas	0	12,425718	44,441373
71	Elena 1	NUI	SPS	1989	gas	0	14,210255	43,040689
72	Eleonora	NUI	-	1987	gas	0	14,155689	42,840158
73	Elettra	NUI	-	2014	gas	0	14,215197	43,764413
74	Emilio	NUI	-	2001	gas	0	14,243294	42,934945
75	Emilio 3	NUI	SPS	1980	gas	0	14,23388	42,938165
76	Emma Ovest	FMI	-	1982	gas	31	14,379206	42,808505
77	Fabrizia 1	NUI	-	1998	gas	0	14,00114	43,041377
78	Fauzia	NUI	-	2014	gas	0	13,554058	44,056355
79	Fratello Cluster	NUI	-	1979	gas	0	14,168514	42,610534
80	Fratello Est 2	NUI	-	1980	gas	0	14,172827	42,576845
81	Fratello Nord	NUI	-	1980	gas	0	14,170126	42,648861
82	Garibaldi A	NUI	-	1969	gas	27	12,510457	44,523023
83	Garibaldi A Cluster	NUI	-	1991	gas	0	12,51205	44,523727
84	Garibaldi B	NUI	-	1969	gas	27	12,531292	44,487009
85	Garibaldi C	FMI	-	1992	gas	27	12,51528	44,531601



x								
86	Garibaldi D	NUI	-	1993	gas	16	12,546062	44,478183
87	Garibaldi K	NUI	STCR	1998	gas	0	12,516137	44,532077
88	Garibaldi T	NUI	STCR	1998	gas	0	12,511376	44,523311
89	Gela 1	NUI	-	1960	petrolio	19	14,26955	37,032157
90	Gela Cluster	NUI	-	1986	petrolio	0	14,269454	37,032449
91	Giovanna	NUI	-	1992	gas	19	14,463941	42,768002
92	Giulia 1	NUI	-	1980	gas	0	12,753326	44,13104
93	Guendalina	NUI	-	2011	gas	0	12,881491	44,566435
94	Hera Lacinia 14	NUI	-	1992	gas	0	17,165078	39,058611
95	Hera Lacinia BEAF	NUI	-	1998	gas	0	17,172791	39,061388
96	Jole 1	NUI	-	1999	gas	0	13,926435	43,040959
97	Leonis	FPI	FSO	2009	petrolio	49	14,637158	36,559805
98	Luna 27	NUI	SPS	1987	gas	0	17,214444	39,088056
99	Luna 40 SAF	NUI	SPS	1995	gas	0	17,204166	39,091944
100	Luna A	FMI	-	1976	gas	18	17,181692	39,114236
101	Luna B	NUI	-	1992	gas	14	17,200158	39,084925
102	Morena 1	NUI	-	1996	gas	0	12,482887	44,231073
103	Naide	NUI	-	2005	gas	0	12,745412	44,343275
104	Naomi Pandora	NUI	-	2000	gas	0	12,847416	44,689089
105	Panda 1	NUI	SPS	2002	gas	0	13,623818	37,00661



×								
106	Panda W1	NUI	SPS	2003	gas	0	13,594536	37,000607
107	Pennina	NUI	-	1988	gas	0	14,163626	43,021356
108	Perla	NUI	-	1981	petrolio	17	14,216245	36,954193
109	Porto Corsini 73	NUI	-	1996	gas	0	12,579101	44,385037
110	Porto Corsini 80	NUI	-	1981	gas	0	12,546216	44,40564
111	Porto Corsini 80 bis	NUI	-	1983	gas	0	12,520281	44,423353
112	Porto Corsini C	NUI	-	1987	gas	19	12,560198	44,391356
113	Porto Corsini M S1	NUI	-	2000	gas	0	12,588897	44,348638
114	Porto Corsini M S2	NUI	-	2001	gas	0	12,576923	44,368807
115	Porto Corsini W A	NUI	-	1968	gas	0	12,359541	44,511783
116	Porto Corsini W B	NUI	-	1968	gas	0	12,373809	44,509278
117	Porto Corsini W C	NUI	-	1987	gas	19	12,372787	44,508964
118	Porto Corsini W T	NUI	STCR	1987	gas	0	12,359295	44,51238
119	Prezioso	NUI	-	1986	petrolio	19	14,045081	37,009175
120	Regina	NUI	-	1997	gas	0	12,840342	44,10492
121	Regina 1	NUI	-	1997	gas	0	12,834209	44,102781
122	Rospo Mare A	NUI	-	1981	petrolio	2	14,970746	42,203712
123	Rospo Mare B	NUI	-	1986	petrolio	4	14,946579	42,213157
124	Rospo Mare C	NUI	-	1991	petrolio	2	14,931856	42,235657
125	San Giorgio Mare 3	NUI	-	1972	gas	0	13,923748	43,197901



126	San Giorgio Mare 6	NUI	-	1981	gas	0	13,920136	43,206235
127	San Giorgio Mare C	NUI	STCR	1972	gas	0	13,901802	43,202624
128	Santo Stefano Mare 101	NUI	-	1987	gas	0	14,607395	42,22899
129	Santo Stefano Mare 1-9	NUI	-	1968	gas	0	14,59295	42,231768
130	Santo Stefano Mare 3-7	NUI	-	1968	gas	0	14,610729	42,219268
131	Santo Stefano Mare 4	NUI	-	1975	gas	0	14,675454	42,207323
132	Santo Stefano Mare 8 bis	NUI	-	1991	gas	0	14,636563	42,21649
133	Sarago Mare 1	NUI	-	1981	petrolio	0	13,785407	43,32096
134	Sarago Mare A	NUI	-	1981	petrolio	0	13,788738	43,288851
135	Simonetta 1	NUI	-	1997	gas	0	14,183769	42,559691
136	Squalo	NUI	-	1980	gas	0	14,244378	42,715657
137	Tea	NUI	-	2007	gas	0	13,018813	44,501557
138	Vega A	FMI	-	1986	petrolio	75	14,625491	36,540638
139	Viviana 1	NUI	-	1998	gas	0	14,155051	42,656403
140	Vongola Mare 1	NUI	-	1985	gas	0	13,811731	43,253892

NOTE:

NOTA [✓a] Nella tabella 2.1 vengono indicate tutte le installazioni fisse fisicamente presenti in mare al 1° gennaio dell'anno 2021, anche se non più produttive.

 \mathbf{NOTA} [\checkmark \mathbf{b}] Dettaglio tipo impianto



- 1. In aggiunta a quanto richiesto dal Regolamento UE 1112/2014¹, nella tabella sono state riportate anche le teste pozzo sottomarine, indicando l'anno di installazione, il tipo di fluido prodotto e le coordinate; per uniformità con il sistema di classificazione del Regolamento, ad esse è attribuita l'etichetta NUI (impianto fisso di norma senza personale) e, nel dettaglio sul tipo d'impianto, è riportato l'acronimo SPS (*Subsea Production System*); le teste pozzo sottomarine, al 1° gennaio dell'anno 2021, sono 14: AQUILA 2, AQUILA 3, ARGO 1, ARGO 2, BONACCIA EST 2, BONACCIA EST 3, CAMILLA 2, CASSIOPEA 1, ELENA 1, EMILIO 3, LUNA 27, LUNA 40 SAF, PANDA 1, PANDA W1.
- 2. Le FPI (unità galleggianti a supporto della produzione di idrocarburi) sono state ulteriormente etichettate con gli acronimi FSO e FPSO per specificarne la tipologia; le *Floating Storage and Offloading unit*, al 1° gennaio dell'anno 2021, sono 2 (ALBA MARINA e LEONIS); non è presente alcuna *Floating Production Storage and Offloading unit* nei mari italiani dopo che, nel 2018 la FIRENZE FPSO è stata disconnessa e temporaneamente rimossa.
- 3. Le piattaforme di supporto alla produzione sono state ulteriormente etichettate con l'acronimo STCR [Supporto: Trattamento /Compressione /Raccordo]; al 1° gennaio dell'anno 2021, esse sono 10: AZALEA B PROD, BARBARA T, BARBARA T2, BRENDA PROD, CERVIA K, DARIA B, GARIBALDI K, GARIBALDI T, PORTO CORSINI W T, SAN GIORGIO MARE C.

NOTA [✓c] Installazione Si assume che l'anno di installazione faccia riferimento all'anno di avvio della campagna di installazione *offshore*. Si consideri che una piattaforma installata in un certo anno potrebbe essere messa in produzione negli anni successivi: ad esempio, la piattaforma Clara NW è stata installata nel 2015 ma è entrata in produzione nel 2016 [si vedano anche le Note

incidenti gravi da parte degli Stati membri.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione del 13 ottobre 2014 che stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori di



metodologiche in accompagnamento alla *Relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie* in mare nel settore degli idrocarburi Italia - Anno 2022²]

NOTA [✓d] Le coordinate sono riferite al sistema World Geodetic System 1984 (WGS84).

Nuovi impianti fissi entrati in funzione durante il periodo di riferimento della relazione (anno 2022)

N.	Nome o ID	Tipo di impianto	Dettaglio su tipo impianto	Anno di installazione	Tipo di fluido	Numero di letti	Coord in WC			
							longitudine	latitudine		
-	-	-	-	-	-	-	-			
Oss	Osservazione: nessuna istallazione offshore è entrata in funzione durante l'anno 2021.									

Impianti dismessi durante il periodo di riferimento della relazione (anno 2022)

Nome o ID	Tipo di impianto	Dettaglio su tipo impianto	Anno di installazione	Coordinate in WGS 84		Temporaneo / Permanente				
				longitudine latitudine						
-	-	-	-	-	-	-				
Osservazione: nessuna istallazione offshore è stata dismessa durante l'anno 2022.										

² https://www.mase.gov.it/pagina/comitato-la-sicurezza-delle-operazioni-mare, qui riportata in Allegato 5



Impianti mobili: elenco degli impianti mobili in funzione durante il periodo di riferimento della relazione (anno 2022) [include le unità mobili di perforazione offshore (MODU) e gli altri impianti non destinati alla produzione]:

Nome o ID	Tipo d'impianto	Anno di costruzione	Numero di letti	Area geografica delle operazioni e durata				
				Zona 1	Durata (mesi)	Zona 2	Durata (mesi)	
Key Manhattan	MODU (Jack-Up Drilling Unit)	1980	101	Mare Adriatico	12			

Numero totale delle ore effettive lavorate in mare e produzione totale nel periodo di riferimento della relazione (anno 2022). Informazioni a fini della normalizzazione dei dati $[\checkmark e]$.

- a. Numero totale di ore lavorative effettive e ore di manutenzione in mare per tutti gli impianti: **2.304.770 h** (per confronto anno 2021: 2.240.788 h, 2020: 1.947.435 h, anno 2019: 2.710.426 h, anno 2018: 3.669.101 h, anno 2017: 3.045.243 h); numero di persone occupate 1772, ore di manutenzione correttiva 156.728 , ore di manutenzione totale 428.517;
- b. Produzione totale: 1,78 MTEP (per confronto anno 2021: 1.90 MTEP, 2020: 2.42 MTEP, anno 2019: 2.85 MTEP, anno 2018: 3,311 MTEP, anno 2017: 4,217 MTEP);

Produzione di petrolio a mare: **0,43 MTEP** (per confronto anno 2021: 0,43, 2020: 0.44 MTEP, anno 2019: 0.45 MTEP, anno 2018: 0,54 MTEP, anno 2018, 2017: 0,72 MTEP);



Produzione di gas a mare: **1,76 GSMC** (per confronto anno 2021: 1,87 GSMC, 2020: 2,42 GSMC, anno 2019: 2,93 GSMC, anno 2018: 3,38 GSMC, anno 2017: 4,27 GSMC).

NOTA [✓e]. Nota sulle informazioni a fini della normalizzazione dei dati

- 1. Ai fini del Regolamento UE n. 1112/2014 per "normalizzazione" si intende una trasformazione applicata uniformemente a tutti gli elementi di un insieme di dati in modo da conferire alcune specifiche proprietà statistiche.
- 2. Le fonti dei dati per la produzione di idrocarburi sono del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG); vedi sito: https://unmig.mite.gov.it/wp-content/uploads/dati/produzione/produzione-2022.pdf
- 3. Il valore della produzione di idrocarburi in mega tonnellate di petrolio equivalenti (MTEP) è stato calcolato per le sole esigenze di normalizzazione dei dati di questa relazione sulla base sulle seguenti assunzioni:
 - ○Il riferimento per la definizione di TEP è la formulazione della *International Energy*Agency, secondo la quale la tonnellata di olio equivalente è pari a 10⁷ kcal ovvero a 41,868 GJ;
 - o Il valore convenzionalmente attribuito al potere calorifico inferiore del gas naturale è pari a 8.190 kcal/m³, in continuità con quanto fatto nelle edizioni precedenti della relazione;
- 4. Con il simbolo SMC si intende lo standard metro cubo, ovvero l'unità di misura della quantità di sostanza gassosa contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 °C) e di pressione (pressione atmosferica pari a 1 atm ovvero a 101.325 Pa); 1 GSCM = 10⁹ SCM.



5. I dati relativi alle ore lavorate sulle installazioni in mare sono stati trasmessi dagli operatori alla Presidenza di questo Comitato.

2.1.2 - Dismissione mineraria delle piattaforme marine

Per l'anno 2022 l'aggiornamento all'Elenco delle piattaforme in dismissione mineraria è stato pubblicato con il Comunicato ministeriale 30 giugno 2022 (https://unmig.mite.gov.it/comunicato-ministeriale-30-giugno-2022/) che qui si riporta:

Per la dismissione delle piattaforme a mare e delle infrastrutture connesse si applica il Decreto del 15 febbraio 2019 adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 57 dell'8 marzo 2019, recante "Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse".

Tali Linee Guida stabiliscono le procedure, comprensive dei tempi e delle modalità da seguire, per la dismissione mineraria o per l'eventuale riutilizzo delle piattaforme e delle infrastrutture connesse già utilizzate per la coltivazione da giacimenti di idrocarburi esauriti o comunque non utilizzabili, o non suscettibili di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale nell'ambito delle concessioni minerarie.

L'art. 5 delle Linee Guida prevede, nello specifico, al comma 1 che "le società titolari di concessioni minerarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco delle piattaforme i cui pozzi sono stati autorizzati alla chiusura mineraria e che non intendono utilizzare ulteriormente per attività minerarie [...]". La DGIS (ex DGISSEG), previo parere tecnico rilasciato dalle Sezioni UNMIG competenti, valuta se nell'elenco ricevuto sono inserite piattaforme e infrastrutture connesse delle quali le condizioni strutturali e degli impianti possano consentire il riutilizzo, e, acquisiti i pareri dei competenti Uffici del Ministero per la transizione ecologica (DGVA – ex DGCreSS) e del Ministero della cultura per gli aspetti di rispettiva competenza, pubblica sul BUIG e sul proprio sito web, entro il 30 giugno di ogni anno l'elenco delle piattaforme e infrastrutture connesse in dismissione mineraria che devono essere rimosse secondo le procedure previste dalle stesse Linee Guida. Nell'elenco predetto, sono altresì indicate, ferme le valutazioni dei competenti uffici del MITE (ex MATTM) e del Ministero della cultura, le piattaforme e le infrastrutture connesse che, a seguito della verifica prevista, possono essere riutilizzate.

Per le piattaforme indicate come da dismettere nel predetto elenco, le società titolari delle concessioni sono tenute a presentare istanza per l'autorizzazione alla rimozione entro 10 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo, mentre per le piattaforme indicate come suscettibili di usi alternativi, le società o enti interessati al riutilizzo possono invece presentare istanza di riutilizzo



entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco; tale istanza è pubblicata sul BUIG del mese successivo alla data di presentazione. Qualora (decorsi i predetti 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco contenente le piattaforme che, a seguito della verifica prevista, possono essere riutilizzate) non vi fosse alcuna manifestazione di interesse per l'uso alternativo delle piattaforme in elenco, l'operatore titolare della concessione ha 10 mesi di tempo, dallo scadere del termine per la presentazione del progetto di riutilizzo, per depositare l'istanza di relativa rimozione.

Ciò premesso, si richiama che nell'ultimo Elenco delle piattaforme e infrastrutture da rimuovere senza possibilità di riutilizzo, aggiornato nel BUIG – Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse – Anno LXVI N. 5 – 31 Maggio 2022, sono presenti le piattaforme ADA 3, AZALEA A, PC 73, Armida 1 e Regina 1; mentre nell'Elenco delle piattaforme e infrastrutture da dismettere minerariamente ma con possibilità di riutilizzo con scopi diversi dall'attività mineraria di estrazione di idrocarburi è riportata la piattaforma VIVIANA 1 essendo stata valutata in precedenza ammissibile al riutilizzo, e, al riguardo nella giornata odierna scadono i 12 mesi per la presentazione di eventuali istanze; scaduto detto termine, senza la presentazione di alcun progetto per uso alternativo, anche a questa piattaforma saranno applicati i termini per la relativa dismissione.

Nella situazione specifica relativa all'anno 2022, entro il 31/03/2022 è pervenuta, in adempimento dell'art. 5 comma 1 del D.M. 15/02/2019, la comunicazione della società ENI S.p.A. di cui alla nota prot. n. 399/DICS del 24/03/2022 (agli atti con prot. 9579 del 28/03/2022), con la quale la società riporta nell'elenco delle strutture i cui pozzi sono stati autorizzati alla chiusura mineraria, le piattaforme Ada 2 e Ada 4 – afferenti alla concessione A.C9.AG, e le piattaforme Jole 1 e Fabrizia 1 – afferenti alla concessione B.C21.AG, completata dei relativi allegati ex art. 6 del D.M.

L'Ufficio competente di questa Direzione Generale ha effettuato, con nota prot. 10487 del 04/04/2022, indirizzata alla Sezione UNMIG dell'Italia Centrale (competente per le piattaforme Jole 1 e Fabrizia 1), alla Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale (competente per le piattaforme Ada 2 e Ada 4), alla Direzione generale valutazioni ambientali (VA) di questo Ministero e alla Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Servizio V Tutela del Paesaggio del Ministero della Cultura, la richiesta dei pareri di competenza rispettivamente di cui ai commi 2 e 3 del D.M. 15/02/2019.

Al riguardo, tenuto conto dei pervenuti pareri di competenza emessi rispettivamente:

Parere del Servizio V Tutela del Paesaggio della DG Archeologica, Bella Arti e Paesaggio del Ministero della cultura (agli atti con prot 15561 del 19/05/2022), che esprime le seguenti valutazioni "questa Direzione generale ABAP, nel rispetto dei termini fissati dall'art. 5, comma 5, del D.M. 15/02/2019, relativamente all'iscrizione delle piattaforme in dismissione mineraria denominate Jole 1, Fabrizia 1, Ada 2, Ada 4 nel registro di cui al comma 3 del medesimo articolo, comunica di non rilevare particolari criticità per quanto di competenza nelle aree interessate e in prossimità delle piattaforme e che, tuttavia, nella eventualità di una scomposizione o rimozione delle piattaforme e ripristino dei luoghi, ovvero di un progetto di recupero o trasformazione delle stesse per scopi differenti da quelli minerari, dovrà essere svolta una attenta analisi degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo, noto o ancora non conosciuto, come



anche sui beni culturali e paesaggistici di intervisibilità terra-mare fondata su quanto rilevato dal documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Il documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del già citato c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dovrà comprendere gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminary, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza, quindi anche eventuali opera di connessione, in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste. Lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei Beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. eventualmente presenti in:

- Vincoli in rete (http://vincoliinrete.beniculturali.it);
- Carta del rischio (http://www.cartadelrischio.beniculturali.it);
- SITAP Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (http://sitap.beniculturali.it/);
- RAPTOR Ricerca Archivi e Pratiche per la Tutela Operativa Regionale (https://www.raptor.beniculturali.it/);
- Patrimonio Mondiale UNESCO (http://www.unesco.it/);
- Piani Paesaggistici Regionali e/o strumenti vigenti di pianificazione paesaggistica;
- nonché, tutti i dati di archivio forniti dagli Uffici territoriali del MiC ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto.

Si precisa che, al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventive sopra elencate dovranno prevedere obbligatoriamente indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione; queste ultime, in particolare, dovranno includere ROV, Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro. Il documento dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 del'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019, nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009. Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, recante "Linee Guida per la Procedura di Verifica



dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Relativamente agli aspetti di tutela paesaggistica, eventuali interventi di recupero e trasformazione delle strutture delle piattaforme dovranno attentamente valutare I valori scenic e panoramici del rapporto di intervisibilità terra-mare, in particolare per la piattaforma Jole 1 localizzata a 5 km dalla costa di Cupra Marittima."

Parere della Divisione VII – Sezione UNMIG dell'Italia Centrale (acquisito agli atti con prot. 16923 del 31/05/2022), che esprime le seguenti valutazioni conclusive per le piattaforme Jole 1 e Fabbrizia1 rientrati nelle competenze della Sezione UNMIG in parola: "Per quanto attiene la piattaforma "JOLE 1", tenuto conto delle informazioni acquisite, non si ravvisano elementi ostativi alla possibilità di valutare la fattibilità di progetti per il suo riutilizzo anche per attività diverse da quella mineraria, sempreché appropriate e compatibili con le caratteristiche della struttura. La Sezione segnala poi "Appare utile evidenziare lo stato della piattaforma riscontrato durante l'ispezione del settembre 2020, con particolare riferimento al fenomeno corrosione/ossidazione". Per quanto concerne l'altra piattaforma, la Sezione comunica quanto segue "Anche relativamente alla piattaforma "FABRIZIA", tenuto conto delle informazioni acquisite, non si ravvisano elementi ostativi alla possibilità di valutare la fattibilità di progetti per il suo riutilizzo anche per attività diverse da quella mineraria, sempreché appropriate e compatibili con le caratteristiche della struttura".

Pareri della Divisione VI – Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale (acquisiti agli atti con prot. 20465 e 20466 del 28/06/2022), che esprime le seguenti valutazioni conclusive per le piattaforme Ada2 e Ada 4 rientrati nelle competenze della Sezione UNMIG in parola:

Piattaforma Ada 2

"Pertanto non si ravvisano in linea di principio elementi tecnici ostativi alla possibilità di valutare la fattibilità di progetti per il riutilizzo della piattaforma "ADA 2" anche per attività diverse da quella mineraria".

Piattaforma Ada 4

"Pertanto non si ravvisano in linea di principio elementi tecnici ostativi alla possibilità di valutare la fattibilità di progetti per il riutilizzo della piattaforma "ADA 4" anche per attività diverse da quella mineraria".

Parere della Div V – Procedure di Valutazione Via e Vas della D.G. Valutazioni Ambientali – Ministero della Transizione Ecologica (acquisito agli atti con prot. 18834 del 15/06/2022), che esprime le seguenti valutazioni conclusive per le quattro piattaforme esaminate: "Alla luce delle informazioni riportate nei "Quadri ambientali", nelle "Relazioni descrittive" e nelle "Valutazioni di integrità strutturale" relativi alla dismissione delle piattaforme in oggetto, si rappresenta quanto



segue. Le piattaforme "Ada 2", "Ada 4", "Fabrizia 1" e "Jole 1" in questione presentano nel complesso un discreto stato di conservazione, fatta eccezione per la piattaforma "Ada 4" che presenta un basso stato di conservazione, relativamente alla presenza di vernice protettiva e di fenomeni corrosivi. Per quanto riguarda l'interferenza con aree marine protette, aree marine di pregio ambientale quali le Aree umide tutelate dalla Convenzione di RAMSAR, le Aree della Rete Natura 2000, le aree marine protette, si rileva che le stesse non sono disturbate dalla presenza delle piattaforme poiché queste sono poste sempre ad una distanza maggiore di 5 km, fatta eccezione per le sole piattaforme "Fabrizia 1" e "Jole 1" che ricadono direttamente nell'area IBA222M "Medio Adriatico", area rilevata tra quelle di maggior utilizzo dalla Berta maggiore nidificante all'Arcipelago delle Tremiti. Relativamente altri aspetti concernenti il contesto socioeconomico, non si rilevano criticità legate alle operazioni di rimozione delle suddette piattaforme e delle strutture connesse. In conclusione, nel concordare sul fatto che le piattaforme in argomento sono da dismettere ed nel rappresentare che da tale dismissione non deriveranno impatti significativi sull'ambiente, si rimanda comunque per l'esecuzione dei lavori all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nulla osta in materia ambientale nonché all'adozione di tutte le misure di sicurezza delle persone e delle cose".

Al riguardo si rileva che non essendo espresso nel documento di parere in parola della DGVA alcun avviso favorevole in merito alla possibilità di riutilizzo delle piattaforme predette, discende essere stato espresso parere favorevole alla rimozione delle piattaforme e negativo alla possibilità di verificare un eventuale riutilizzo delle piattaforme esaminate.

Tutto ciò premesso, costituente parte integrante e sostanziale della presente comunicazione, tenendo conto dei pareri di competenza emessi ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.M. 15/02/2019, ed in particolare di quello della DG Valutazioni Ambientali che non manifesta aperture alla verifica di nuovi eventuali riutilizzi non minerari delle piattaforme esaminate, si comunica, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.M. 15/02/2019, che le piattaforme Ada 2, Ada 4, Jole 1 e Fabrizia 1 sono risultate non riutilizzabili.

Si comunica, pertanto, che per le piattaforme Ada 2, Ada 4, Jole 1 e Fabrizia 1 non possono essere presentate istanze di riutilizzo ai sensi del D.M. 15/02/2019 e pertanto le stesse sono da dismettere minerariamente. Per approfondimenti si rimanda al sito UNMIG: http://unmig.mise.gov.it.

							O	١	٧	1	I	S	S	S	15	ò

Allegato A

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE PIATTAFORME E INFRASTRUTTURE DA DISMETTERE MINERARIAMENTE

Aggiornamento del 30/6/2022



All'elenco delle piattaforme e infrastrutture da rimuovere senza possibilità di riutilizzo sono da aggiungere

Nome piattaforma	Concessione mineraria	Ubicazione (Lat/Long WGS84)	Tipo piattaforma	Rimozione senza possibilità di riutilizzo	Possibilità di Riutilizzo
ADA 2	A.C9.AG	45,183634 N 12,591285 E	Monotubolare	Sì	No
ADA 4	A.C9.AG	45,183561 N 12,590910 E	Monotubolare	Sì	No
JOLE 1	B.C21.AG	43,040959 N 13,926435 E	Monotubolare	Sì	No

Tenuto conto dei pareri di competenza emessi ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.M. 15/02/2019, ed in particolare di quello della DG Valutazioni Ambientali che non manifesta aperture alla verifica di nuovi eventuali riutilizzi non minerari delle piattaforme esaminate, si comunica, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.M. 15/02/2019, che le piattaforme Ada 2, Ada 4, Jole 1 e Fabrizia 1 sono risultate non riutilizzabili.

Per completezza di questa Relazione al Parlamento, si riportano gli elenchi delle piattaforme e delle infrastrutture da dismetter minerariamente così come pubblicati sul BUIG (Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse) nei mesi di dicembre 2022, 2021, 2020 e 2019.



BUIG - Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LXVI N. 12 - 31 Dicembre 2022

ELENCO DELLE PIATTAFORME E INFRASTRUTTURE DA DISMETTERE MINERARIAMENTE Aggiornamento al 31 dicembre 2022

Parte a) - Elenco delle piattaforme e infrastrutture da rimuovere senza possibilità di riutilizzo

Nome piattaforma	Concessione mineraria	Operatore	Ubicazione (Lat/Long WGS84)	Tipo piattaforma	Termine presentazione proqetto di rimozione
ADA 2	A.C9.AG	Eni S.p.A.	45,183634 N 12,591285 E	Monotubolare	30/04/2023
ADA 3	A.C9.AG	Eni S.p.A.	45,183361 N 12,591176 E	Monotubolare	Presentato
ADA 4	A.C9.AG	Eni S.p.A.	45,183561 N 12,590910 E	Monotubolare	30/04/2023
AZALEA A	A.C8.ME	Eni S.p.A. (r.u.)	44,171769 N 12,714258 E	Bitubolare a portale	Presentato
FABRIZIA 1	B.C21.AG	Eni S.p.A. (r.u.)	43,041377 N 14,001140 E	Monotubolare	30/04/2023
JOLE 1	B.C21.AG	Eni S.p.A. (r.u.)	43,040959 N 13,926435 E	Monotubolare	30/04/2023
PC 73	PORTO CORSINI MARE	Eni S.p.A.	44,385037 N 12,579101 E	Monotubolare	Presentato
ARMIDA 1	A.C29.EA	Eni S.p.A.	44,475932 N 12,449540 E	Monotubolare	Presentato
REGINA 1	A.C17.AG	Eni S.p.A. (r.u.)	44,102781 N 12,834209 E	Monotubolare	Presentato
VIVIANA 1	B.C5.AS	Eni S.p.A.	42,65643 N 14,155021	Monotubolare	30/04/2023

Parte b) - Elenco delle piattaforme e infrastrutture da dismettere minerariamente ma con possibilità di riutilizzo con scopi diversi dall'attività mineraria di estrazione di idrocarburi

Nome piattaforma	Concessione mineraria	Operatore	Ubicazione (Lat/Long WGS84)	Tipo piattaforma	Termine presentazione istanza di riutilizzo



ELENCO DELLE PIATTAFORME E INFRASTRUTTURE DA DISMETTERE MINERARIAMENTE Aggiornamento al 31 dicembre 2021

Parte a) - Elenco delle piattaforme e infrastrutture da rimuovere senza possibilità di riutilizzo

Nome piattaforma	Concessione mineraria	Operatore	Ubicazione (Lat/Long WGS84)	Tipo piattaforma	Termine presentazione progetto di rimozione
ADA 3	A.C9.AG	Eni S.p.A.	45,183361 N 12,591176 E	Monotubolare	Presentato
AZALEA A	A.C8.ME	Eni S.p.A.	44,171769 N 12,714258 E	Bitubolare a portale	Presentato
PC 73	PORTO CORSINI MARE	Eni S.p.A.	44,385037 N 12,579101 E	Monotubolare	Presentato
ARMIDA 1	A.C29.EA	Eni S.p.A.	44,475932 N 12,449540 E	Monotubolare	31/05/2022
REGINA 1	A.C17.AG	Eni S.p.A.	44,102781 N 12,834209 E	Monotubolare	31/05/2022

Parte b) - Elenco delle piattaforme e infrastrutture da dismettere minerariamente ma con possibilità di riutilizzo con scopi diversi dall'attività mineraria di estrazione di idrocarburi

Nome piattaforma	Concessione mineraria	Operatore	Ubicazione (Lat/Long WGS84)	Tipo piattaforma	Termine presentazione istanza di riutilizzo
VIVIANA 1 (*)	B.C5.AS	Eni S.p.A.	42,656430 N 14,155021 E	Monotubolare	30/06/2022

^(*) Vedi Nota informativa riportata in Allegato A al Comunicato ministeriale 28 giugno 2021, pubblicato nel BUIG Anno LXV-N.6



BUIG - Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LXIV N. 12 - 31 Dicembre 2020

ELENCO DELLE PIATTAFORME E INFRASTRUTTURE DA DISMETTERE MINERARIAMENTE Aggiornamento al 31/12/2020

Parte a) - Elenco delle piattaforme e infrastrutture da rimuovere senza possibilità di riutilizzo

Nome piattaforma	Concessione mineraria	Operatore	Ubicazione (Lat/Long WGS84)	Tipo piattaforma	Termine presentazione progetto di rimozione
ADA 3	A.C9.AG	Eni S.p.A.	45,183361 N 12,591176 E	Monotubolare	Presentato
AZALEA A	A.C8.ME	Eni S.p.A.	44,171769 N 12,714258 E	Bitubolare a portale	30/06/2021
PC 73	PORTO CORSINI MARE	Eni S.p.A.	44,385037 N 12,579101 E	Monotubolare	30/06/2021

Parte b) - Elenco delle piattaforme e infrastrutture da dismettere minerariamente ma con possibilità di riutilizzo con scopi diversi dall'attività mineraria di estrazione di idrocarburi

Nome piattaforma	Concessione mineraria	Operatore	Ubicazione (Lat/Long WGS84)	Tipo piattaforma	Termine presentazione istanza di riutilizzo
ARMIDA 1	A.C29.EA	Eni S.p.A.	44,475932 N 12,449540 E	Monotubolare	31/07/2021
REGINA 1	A.C17.AG	Eni S.p.A.	44,102781 N 12,834209 E	Monotubolare	31/07/2021



BUIG - Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LXIII N. 12 - 31 Dicembre 2019

ELENCO DELLE PIATTAFORME E INFRASTRUTTURE DA DISMETTERE MINERARIAMENTE Aggiornamento al 31/08/2019

Parte a) - Elenco delle piattaforme e infrastrutture da rimuovere senza possibilità di riutilizzo

Nome piattaforma	Concessione mineraria	Coordinate	Tipo piattaforma	Rimozione senza possibilità di riutilizzo	Possibilità di riutilizzo
ADA 3	A.C9.AG	Lat.45,183361 N Long. 12,591176 E	Monotubolare	SI	NO

Parte b) - Elenco delle piattaforme e infrastrutture da dismettere minerariamente ma con possibilità di riutilizzo con scopi diversi dall'attività mineraria di estrazione di idrocarburi

Nome piattaforma	Concessione mineraria	Coordinate	Tipo piattaforma	Rimozione senza possibilità di riutilizzo	Possibilità di riutilizzo
AZALEA A	A.C8.ME	Lat. 44,171769 N Long. 12,714258 E	Bitubolare a portale	NO	SI
PC 73	PORTO CORSINI MARE	Lat. 44,385037 N Long. 12,579101 E	Monotubolare	NO	SI

PARBUCA TALIN

BUIG - Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LXVI N. 12 - 31 Dicembre 2022

ELENCO DELLE PIATTAFORME E INFRASTRUTTURE DA DISMETTERE MINERARIAMENTE Aggiornamento al 31 dicembre 2022

Parte a) - Elenco delle piattaforme e infrastrutture da rimuovere senza possibilità di riutilizzo

Nome piattaforma	Concessione mineraria	Operatore	Ubicazione (Lat/Long WGS84)	Tipo piattaforma	Termine presentazione progetto di rimozione
ADA 2	A.C9.AG	Eni S.p.A.	45,183634 N 12,591285 E	Monotubolare	30/04/2023
ADA 3	A.C9.AG	Eni S.p.A.	45,183361 N 12,591176 E	Monotubolare	Presentato
ADA 4	A.C9.AG	Eni S.p.A.	45,183561 N 12,590910 E	Monotubolare	30/04/2023
AZALEA A	A.C8.ME	Eni S.p.A. (r.u.)	44,171769 N 12,714258 E	Bitubolare a portale	Presentato
FABRIZIA 1	B.C21.AG	Eni S.p.A. (r.u.)	43,041377 N 14,001140 E	Monotubolare	30/04/2023
JOLE 1	B.C21.AG	Eni S.p.A. (r.u.)	43,040959 N 13,926435 E	Monotubolare	30/04/2023
PC 73	PORTO CORSINI MARE	Eni S.p.A.	44,385037 N 12,579101 E	Monotubolare	Presentato
ARMIDA 1	A.C29.EA	Eni S.p.A.	44,475932 N 12,449540 E	Monotubolare	Presentato
REGINA 1	A.C17.AG	Eni S.p.A. (r.u.)	44,102781 N 12,834209 E	Monotubolare	Presentato
VIVIANA 1	B.C5.AS	Eni S.p.A.	42,65643 N 14,155021	Monotubolare	30/04/2023

Parte b) - Elenco delle piattaforme e infrastrutture da dismettere minerariamente ma con possibilità di riutilizzo con scopi diversi dall'attività mineraria di estrazione di idrocarburi

Nome piattaforma	Concessione mineraria	Operatore	Ubicazione (Lat/Long WGS84)	Tipo piattaforma	Termine presentazione istanza di riutilizzo	



2.1.3 - Ispezioni [**√** f]

I dati sulle ispezioni in mare effettuate durante il periodo di riferimento della relazione (anno 2022) son riportati in Tabella:

Numero di ispezioni in mare	Giorni-uomo sugli impianti (spostamenti non compresi)	Numero di impianti ispezionati
291	325	257

Ulteriori attività di controllo

- 317 ore di pattugliamento aereo
- 9425 ore di pattugliamento navale
- 716 monitoraggi satellitari
- 3 ispezioni subacquee (40 miglia di TAP + TRANSMED)

NOTA [✓f] Dati sulle ispezioni in mare

- Colonna 1. Per Numero di ispezioni in mare si intende il numero di sopralluoghi ispettivi effettuati a bordo degli impianti *offshore* nell'anno di riferimento.
- Colonna 2. Per giorni

 uomo sugli impianti si intende la somma dei giorni impiegati da ogni
 ispettore per effettuare i sopralluoghi ispettivi sugli impianti durante l'anno 2022, non
 considerando i tempi di viaggio; se gli impianti sono sufficientemente vicini, nello stesso
 giorno possono essere svolti sopralluoghi ispettivi su impianti diversi.
- Colonna 3. Con Numero di impianti ispezionati si intende il numero di impianti, differenti tra di loro, che sono stati ispezionati nell'anno 2022.



2.1.4 Dati relativi agli incidenti [√g]

Nel corso del 2022 non si sono verificati eventi³ classificabili ai sensi dell'allegato I del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione europea.

Sono state invece comunicate - ai sensi dell'allegato IX del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione europea - le categorie incidentali riportate nella sottostante Tabella:

Categorie ai sensi dell'allegato IX	Numero di eventi	N. eventi ore lavorate	N. eventi ktep
a) Rilasci accidentali	0	0	0
Rilasci di petrolio/gas infiammati - Incendi	-	-	-
Rilasci di petrolio/gas infiammati - Esplosioni	-	-	-
Rilasci di gas non infiammato	-	-	-
Rilasci di petrolio non infiammato	1	-	-
Rilasci di sostanze pericolose	1	-	-
b) Perdita di controllo del pozzo	0	0	0
Eruzioni	-	-	-
Attivazione dispositivi prevenzione eruzioni (BOP blow out preventer) /deviatore di flusso	-	-	-
Guasto di una barriera del pozzo	-	-	-
c) Guasto di SECE (elementi critici per la sicurezza e l'ambiente)	0	0	0
d) Perdita di integrità strutturale	0	0	0
Perdita di integrità strutturale	-	-	-

³Per evento s'intende "an incident that requires to be reported under Annex I of the Implementing Regulation" (EUOAG, Guidance Document on Commission Implementing Regulation (EU) N.1112/2014, Part 2-Definitions, pag.5 [https://euoag.jrc.ec.europa.eu/node/11), ovvero un incidente – ma più in genere un episodio accidentale anche solo potenzialmente critico per la sicurezza – che richiede di essere comunicato all'Autorità Competente, quando rientra in una o più categorie descritte nella Direttiva e specificate operativamente nell'Allegato I del Regolamento UE n. 1112/2014.



Perdita di stabilità/galleggiamento	-	-	-
Perdita di stazionarietà	-	-	-
e) Collisione di una nave	0	0	0
f) Incidenti di elicottero	0	0	0
g) Incidenti mortali (solo se in relazione a un incidente grave)	0	0	0
h) Infortuni gravi a 5 o più persone nello stesso incidente (solo se in relazione a un incidente grave)	0	0	0
i) Evacuazioni di personale	0	0	0
j) Incidenti ambientali	0	0	0

NOTA [✓g]: La colonna "numero di eventi" nella tabella si riferisce al numero di eventi per categoria. Come indicato nell'Allegato I del Regolamento UE n. 1112/2014, per descrivere al meglio ogni singolo evento è possibile specificare, per ognuno di esso, anche più di una categoria. Nella colonna "numero di eventi" può essere assegnato il valore 1 ad ogni categoria che descrive un singolo evento⁴; per questo motivo, se durante l'anno di riferimento si sono registrati eventi multicategoria, è normale che la somma dei valori della colonna numero di eventi (per categoria) nella tabella soprastante sia maggiore del valore del numero di eventi accaduti.

⁴ Si supponga che in un anno avvengano m eventi; se la cella della tabella al paragrafo 2.1.4 ha valore n, significa che n eventi tra gli m accaduti, sono descritti dalla specifica categoria Ci; ogni evento può essere descritto da più categorie C₁, C₂...



2.1.5- Decessi e infortuni (Reg. UE 1112/2014) [√h] (**)

	Numero eventi	Valore normalizzato (eventi/ore lavorate)
Numero totale di decessi	0	0
Numero totale di infortuni gravi	0	0
Numero totale di infortuni	4	1,74 *10 ⁻⁶

(**) Numero totale ai sensi della direttiva 92/91/CEE

NOTA [✓h]. Numero totale di decessi e infortuni.

- 1. Nel 2022, nel settore *upstream offshore*, sono stati registrati 4 infortuni (2 lievi e 2 gravi) e nessun infortunio fatale; più in dettaglio, nessun infortunio si è verificato in attività tipiche del settore *oil* & *gas* mentre i rimanenti 4 infortuni (2 lievi e 2 gravi) non sono riconducibili ad attività prettamente *oil* & *gas*, ma hanno comunque coinvolto personale che opera sulle piattaforme, durante la loro permanenza sulle stesse e anche al di fuori dell'orario di lavoro.
- 2. Come indicato nella Linee Guida EUOAG al Regolamento n.1112/2014, per evento si intende un incidente ma più in genere un episodio accidentale anche solo potenzialmente critico per la sicurezza che richiede di essere comunicato all'Autorità Competente, quando rientra in una o più categorie descritte nella Direttiva 2013/30/UE e specificate operativamente nell'Allegato IX del Regolamento UE n.1112/2014 (le categorie in oggetto costituiscono la prima colonna della tabella nel precedente par. 2.1.4). Nella relazione, con il termine "infortunio" s'intende un infortunio rilevato a fini statistici ovvero un accadimento che ha determinato un'assenza dal



posto di lavoro superiore a 3 giorni oppure che ha avuto un esito fatale. Sono considerati lievi gli infortuni con assenza fino a 30 giorni; gravi gli infortuni con assenza superiore a 30 giorni.

Per "numero totale di infortuni" si intende la somma degli infortuni fatali, degli infortuni gravi e degli infortuni lievi.

Nel 2022, nel settore *upstream offshore*, sono stati registrati 4 infortuni lievi, nessun infortunio grave e nessun infortunio fatale; più in dettaglio questi infortuni non sono riconducibili ad attività prettamente *oil* & *gas*, ma hanno comunque coinvolto personale che opera sulle piattaforme, durante la loro permanenza sulle stesse e anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Infortunio del 14/03/2022 – P.ma Daria B – concessione A.C13.AS: Il giorno 14/03/2022, alle ore 7.15 circa, prima di iniziare l'attività, il lavoratore ha lamentato dolori al braccio destro ed alla gamba sinistra, riferendoli al Sorvegliante. Il lavoratore non ha riportato in alcun modo che tali dolori fossero conseguenza di evento lesivo. Il Sorvegliante ha prontamente attivato la procedura di evacuazione sanitaria (codice giallo) per lo sbarco ed il successivo trasporto presso struttura sanitaria per le verifiche del caso. E' stato immediatamente contattato il Direttore Responsabile informandolo dell'accaduto

Infortunio del 12/06/2022 – P.ma Daria A – concessione A.C13.AS: Il giorno 12/06/2022, alle ore 13.40 circa, durante le operazioni di sabbiatura alle vie di fuga del *cellar deck* della piattaforma Daria A, l'infortunato direzionava accidentalmente il flusso in uscita dalla spingarda verso l'avambraccio destro, procurandosi abrasioni superficiali. Il Sorvegliante ha prontamente attivato la procedura di evacuazione sanitaria per lo sbarco ed il successivo trasporto presso struttura sanitaria per le cure del caso.

Infortunio del 02/09/2022 – P.ma Luna A – concessione D.C1.AG: Il giorno 01/09/2022, un operatore della ditta OFRA, dopo una pausa lavorativa, nell'infilare il guanto per ricominciare a lavorare, è stato punto da un insetto che si trovava nel guanto sinistro.

Infortunio dell'11/12/2022 – FSO Leonis. Durante lo spostamento di una pedana in coperta un Ufficiale della ditta contrattista SAROMAR Srl perdeva l'equilibrio sbattendo il fianco, il ginocchio e la spalla destra.



3. Nel 2022 non si sono verificati eventi incidentali; il numero di eventi comunicati ai sensi dell'All. IX è zero (0) così come è zero (0) il numero di eventi identificati come incidenti gravi.

2.1.6- Guasti a elementi critici per la sicurezza e l'ambiente (SECE) [√i]

SECE	Numero di guasti ai SECE associati a incidenti gravi
a) Sistemi di integrità strutturale	0
b) Sistemi di contenimento del processo	0
c) Sistemi di prevenzione incendi	0
d) Sistemi di rilevamento	0
e) Sistemi di limitazione per il contenimento del processo	0
f) Sistemi di protezione	0
g) Sistemi di blocco	0
h) Ausili alla navigazione	0
i) Macchine rotanti – generatori di potenza	0
j) Attrezzature di evacuazione e salvataggio	0
k) Sistemi di comunicazione	0
I) Altri	0

NOTA [✓i]: Per guasti a elementi critici per la sicurezza e l'ambiente (SECE), la categorizzazione di ogni evento viene comunicata sulla base delle prime osservazioni effettuate dopo l'accadimento dello stesso, secondo quanto disposto dal Regolamento UE N.1112/2014 per le finalità di rendicontazione statistica; la dinamica dell'incidente potrà essere ricostruita solo a conclusione di indagini tecniche approfondite e dei relativi seguiti.



2.1.7- Cause dirette e alla radice di incidenti gravi

Cause	Numero di incidenti	Cause	Numero di incidenti	
a) Cause connesse alle attrezzature	1	c) Errore procedurale/organizzativo	/	
Guasto per difetto di progettazione	/	Valutazione/percezione del rischio inadeguata	/	
Corrosione interna	/	Istruzioni/procedure inadeguate	/	
Corrosione esterna	/	Mancata conformità alla procedura	/	
Guasto meccanico da fatica	/	Mancata conformità al permesso di lavoro	/	
Guasto meccanico da usura	/	Comunicazione inadeguata	/	
Guasto meccanico da materiale difettoso	/	Competenze personali inadeguate	/	
Guasto meccanico (nave/elicottero)	/	Supervisione inadeguata	/	
Guasto strumentazione	/	Organizzazione della sicurezza inadeguata	/	
Guasto del sistema di controllo	/	Altro	/	
Altro	/			
b) Errore umano – Errore operativo	/	d) Cause meteorologiche	/	
Errore operativo	/	Vento superiore alle specifiche di progettazione	/	
Errore di manutenzione	/	Moto ondoso superiore alle specifiche di progettazione	/	
Errore di collaudo	/	Visibilità estremamente ridotta inferiore alle specifiche di progettazione	/	
Errore di ispezione	/	Presenza di ghiaccio/iceberg /		
Errore di progettazione	/	Altro	/	
Altro	/			



2.1.8 Attivazione di procedura di Emergency Shut Down (ESD)

Si elencano gli eventi, avvenuti nell'anno 2022, che hanno determinato l'attivazione della procedura di *Emergency Shut Down*. Per ognuno di essi è indicato in tabella il nome dell'impianto ed il codice della concessione di coltivazione dove l'evento è accaduto, una breve descrizione dello stesso ed i tempi di risoluzione della criticità che ha portato all'attivazione dell'ESD.

N.	Data (dall' 1/01/2022 al 31/12/2022	Nome impianto e codice concessione di coltivazione	Evento che ha determinato l'avvio della procedura ESD	Tempi (ore) di risoluzione criticità
1	04/01/2022	Barbara NW A.C 7.AS	Guasto PLC sistema Fire & Gas	72h → causa cond meteo avverse
2	07/01/2022	Calipso B.C14.AS	Guasto generatori elettrici	24h
3	17/03/2022	Bonaccia NW B.C17.TO	Guasto generatori elettrici	14h
4	23/03/2022	Bonaccia NW B.C17.TO	Guasto generatori elettrici	16h
5	30/03/2022	Bonaccia NW B.C17.TO	Guasto generatori elettrici	88h → causa cond meteo avverse
6	14/04/2022	Agostino B A.C1.AG/A.C3.AS/A.C25.EA	Avaria DCS	6h
7	13/04/2022	Amelia B-C-D A.C 2.AS	Avaria PLC di piattaforma	13h
8	20/06/2022	Agostino B A.C1.AG/A.C3.AS/A.C25.EA	Perdita comunicazioni RTU	9h
9	29/06/2022	Brenda A.C 12.AG	Allarme fumi locale compressore aria	5h
10	29/06/2022	Agostino B A.C1.AG/A.C3.AS/A.C25.EA	Perdita comunicazioni RTU	1h30m



11	29/06/2022	Amelia-B	Blocco Gruppo	9h
		A.C 2.AS	elettrogeno	
12	24/07/2022	Fratello Nord	Alto DP filtra fuel gas	12h15m
		B.C5.AS		
13	30/07/2022	Antonella	Alta temperatura	7h30m
		A.C 5.AV, A.C 6.AS	locale STAU	
14	19/08/2022	Barbara NW	BP circuito	25h
		A.C 7.AS	oleodinamico	
15	17/09/2022	Garibaldi A	Falsa rilevazione	24h
		A.C1.AG/A.C3.AS/A.C25.EA	incendio STAU	
16	17/09/2022	Bonaccia NW	Avaria sensori mix	17h30m
		B.C17.TO	esp	
17	27/09/2022	Clara Est	Allarme n°2 sensori	21h
		B.C 13.AS	fumi locale STAU	
18	05/11/2022	Bonaccia NW	ESD scheda F&G	50h
		B.C17.TO		
19	11/11/2022	Bonaccia NW	ESD scheda F&G	64h →cond meteo
		B.C17.TO		avverse
20	14/11/2022	Barbara-E	Anomalia scheda PLC	24h
		A.C7.AS/B.C18.RI	in STAU	
21	16/11/2022	Bonaccia NW	ESD scheda F&G	22h
		B.C17.TO		
22	19/11/2022	Bonaccia NW	Avaria scheda F&G	44h
		B.C17.TO		
23	20/11/2022	Agostino B	Avaria PLC	22h
		A.C1.AG/A.C3.AS/A.C25.EA		
24	23/11/2022	Bonaccia NW	Avaria scheda F&G	23h
		B.C17.TO		
25	01/12/2022	Basil	Intervento piloti per	25h10m
		A.C 12.AG	idrati al collettore	
26	15/12/2022	Naomi Pandora	Avaria PLC	16h20m

2.1.9 Innovazioni normative

Verranno riportate le principali innovazioni normative con incidenza nel settore delle attività upstream, anche offshore, a decorrere dal 2016 (anno successivo al D.Lgs. 145/2015) sino a tutto il 2022.



<u>Legge 3 maggio 2016, n. 79.</u> Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale.

La legge introduce nell'ordinamento italiano il Protocollo siglato alla Valletta il 25 gennaio 2002, relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di risposta in caso di situazioni critiche di inquinamento nel Mare Mediterraneo. Essa stabilisce l'importanza della cooperazione per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino, anche attraverso un'azione rapida ed efficace a livello nazionale, regionale e sub regionale, attraverso il metodo della valutazione dell'impatto ambientale e nel rispetto sia del principio di precauzione che del principio per il quale «chi inquina paga».

<u>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2016</u>. Modalità di funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 145.

Il decreto determina le modalità di funzionamento e le procedure amministrative per gli adempimenti connessi alle relative funzioni del Comitato quale autorità competente designata in attuazione della Direttiva recepita dal D.Lgs. 145/2015, anche nelle sue articolazioni sul territorio dei Comitati periferici. Inoltre, esso stabilisce il sistema sanzionatorio applicabile in caso di infrazioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 145/2015 ed i criteri di ripartizione delle attività dello stesso Comitato.

<u>Decreto Legislativo 17 ottobre 2016, n. 201</u>. Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.



Il decreto definisce i principi per una strategia integrata di pianificazione delle attuali e future attività marittime, riguardanti settori diversi quali l'energia, il trasporto marittimo, la pesca, l'estrazione di materie prime e il turismo, al fine di garantire una gestione efficace delle stesse ed una "economia blu" competitiva ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Lo stesso specifica, inoltre, che la pianificazione dello spazio marittimo è attuata sulla base di piani di gestione, strumenti fondamentali per programmare sia l'utilizzo dell'ambiente marino sia la distribuzione spaziale e temporale delle attività e delle strutture offshore che possono comprendere, tra l'altro, le infrastrutture per l'energia rinnovabile e per l'esplorazione, la coltivazione ed il trasporto di idrocarburi.

Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016. Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

Con tale decreto viene aggiornato il quadro normativo che regola le procedure amministrative per il rilascio e l'esercizio dei titoli di prospezione, ricerca e sfruttamento degli idrocarburi liquidi e gassosi. Esso è armonizzato con le modifiche già introdotte dal Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, che, in ottemperanza al D.Lgs. 145/2015, ha definito la separazione tra le funzioni di regolamentazione, relative alla sicurezza del settore *oil&gas*, e le funzioni afferenti il rilascio di titoli per le risorse energetico-minerarie.

<u>Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104.</u> Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che



modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.

In attuazione della Direttiva europea 2014/52/UE, il decreto legislativo interviene sulla disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi alle attività *upstream*. In particolare, sono state apportate modifiche agli allegati della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 specificando le opere o le attività da sottoporre a VIA statale, introducendo tra queste anche i rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica *airgun* o di esplosivo. L'art. 25, comma 6, affida al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'adozione di linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse, al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali.

Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. d), non costituiscono medi impianti di



combustione le turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme offshore.

Decreto Interministeriale 23 gennaio 2017 Definizione delle dotazioni di attrezzature e scorte di risposta ad inquinamenti marini da idrocarburi, che devono essere presenti in appositi depositi di terraferma, sugli impianti di perforazione, sulle piattaforme di produzione e sulle relative navi appoggio.

Il decreto adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si inserisce nel solco del principio di precauzione ambientale enunciato dall'art. 191 del TFUE e di tutela dell'ambiente marino mediterraneo stabilendo una disciplina molto rigorosa delle procedure per il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti da impiegare in mare, tenuto conto dei potenziali impatti sull'ambiente marino. In detto decreto si sottolinea la necessità di ricorrere prioritariamente alla raccolta meccanica degli inquinanti e all'uso dei prodotti assorbenti rispetto ai prodotti disperdenti e agli assorbenti non inerti, il cui impiego è da ritenersi eccezionale. L'evoluzione tecnologica del settore ha imposto di aggiornare le dotazioni e scorte che devono essere disponibili su ciascuna piattaforma, sulle navi appoggio e in terraferma per combattere gli effetti dannosi in caso di inquinamenti accidentali.

<u>Decreto Ministeriale 5 luglio 2017</u> Modalità di Consultazione tripartita ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 145/2015 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore idrocarburi (Allegato 3).

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico è stato adottato in attuazione del D.Lgs. 145/2015 che, in recepimento della Direttiva, prevede



sia applicato il meccanismo della consultazione tripartita tra il Comitato per la sicurezza offshore, gli operatori del settore e le rappresentanze sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative per le seguenti attività: (i) partecipazione alla formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi; (ii) definizione di linee programmatiche e di azione relative al sistema di gestione integrato della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Detto decreto stabilisce: (1) le modalità con cui gli operatori contribuiscono alla effettiva consultazione tripartita tra il Comitato, gli operatori e i rappresentanti dei lavoratori; (2) i criteri generali per la stipula dell'accordo formale di cui all'art.2, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 145/2015 e per la consultazione periodica.

<u>Decreto Ministeriale 9 agosto 2017</u> Adeguamento del decreto 7 dicembre 2016 "Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale" alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico ha modificato il DM del 7 dicembre 2016 di disciplina delle procedure di rilascio e di gestione dei titoli minerari, ivi compreso il titolo unico ex art. 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. "Decreto Sblocca Italia"). Diverse Regioni italiane (Abruzzo, Marche, Puglia, Lombardia, Veneto, Campania e Calabria) hanno promosso ricorso di legittimità costituzionale avverso l'art. 38, comma 7, dello Sblocca Italia dinanzi la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 170 del 2017, ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui non ha previsto l'intesa



regionale nel procedimento finalizzato all'adozione del disciplinare tipo sul titolo concessorio unico. Al fine di tener conto dei principi enunciati dalla Corte, il DM del 9 agosto 2017 ha quindi stralciato dal DM 7 dicembre 2016 ogni riferimento al titolo concessorio unico ed ha conferito mandato alla DGS-UNMIG ed alla DGSAIE di adottare il disciplinare tipo ex art. 38, comma 7, dello Sblocca Italia, tenendo conto della decisione della Corte e quindi garantendo la piena partecipazione regionale nella predisposizione della normativa tecnica.

<u>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017</u>

Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo.

In attuazione della direttiva 2014/89/UE, il DPCM disciplina la pianificazione dello spazio marittimo, nel quadro della politica marittima integrata (PMI) dell'Unione europea, individuando modalità e termini per l'elaborazione dei Piani di gestione dello spazio marittimo.

Legge 11 febbraio 2019, n. 12 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

Con l'art. 11-ter (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) della legge 12/2019 è stata introdotta la pianificazione delle aree idonee, sul territorio nazionale, sia in terraferma che in mare, per lo



svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, affinché le stesse siano compatibili con l'assetto del territorio e sostenibili anche da un punto di vista sociale, ambientale ed economico. Con particolare riferimento alle aree marine, il piano (c.d. PiTESAI), oltre a tener conto di eventuali pianificazioni già in essere, deve considerare anche i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PiTESAI devono altresì essere indicati i tempi e i modi per la dismissione delle installazioni che abbiano cessato le loro attività e per il ripristino dei relativi Il PiTESAI deve essere adottato entro febbraio 2021, previa luoghi. valutazione ambientale strategica; fino a febbraio 2021: (1) proseguono i procedimenti in corso per il conferimento di nuove concessioni di coltivazione; (2) non è consentita la presentazione di nuove istanze di concessioni di coltivazione; (3) sono sospesi i procedimenti amministrativi in corso per il conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi; (4) sono sospese le attività in essere di prospezione e ricerca di idrocarburi, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività legate agli idrocarburi risultino compatibili con le previsioni del Piano, i titoli minerari sospesi riprendono efficacia. Nelle aree non compatibili saranno invece rigettate le istanze presentate e revocati i permessi in essere, con l'obbligo per il titolare del ripristino dei siti; le attività di coltivazione proseguono invece fino alla scadenza del titolo e non sono ammesse nuove



istanze di proroga. La stessa norma prevede infine l'aumento dei canoni minerari, a decorrere dal 1° giugno 2019.

<u>Decreto Ministeriale 15 febbraio 2019</u> Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse

Le Linee guida sono state adottate in applicazione dell'art. 25, comma 6, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114». Il provvedimento definisce le procedure di decommissioning delle piattaforme e delle infrastrutture connesse, a servizio di impianti minerari, situate nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nell'ambito di concessioni di coltivazione di giacimenti di idrocarburi ormai esauriti o non più utilizzabili. L'obiettivo delle Linee guida è quello di identificare le migliori tecnologie disponibili per la dismissione mineraria delle piattaforme offshore, affinché l'intero processo compatibile sotto il profilo ambientale e sociale, nel rispetto della Strategia Marina, oltre che tecnicamente ed economicamente sostenibile. Tra le disposizioni, l'obbligo per le società titolari di concessioni minerarie di comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dello Sviluppo Economico l'elenco delle piattaforme i cui pozzi sono stati autorizzati alla chiusura mineraria, allegando una relazione tecnica descrittiva sullo stato degli impianti. Il MiSE, acquisiti i pareri del Ministero dell'Ambiente e il



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, pubblica entro il 30 giugno di ogni anno la lista delle piattaforme in dismissione e in particolar modo quelle che possono essere riutilizzate. Possono essere quindi valutati e promossi anche eventuali usi alternativi innovativi delle piattaforme, in un'ottica di economia circolare e crescita blu. Le società e gli enti interessati al riutilizzo di una piattaforma in dismissione per scopi diversi dall'attività mineraria possono presentare il proprio progetto entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'elenco. Le istanze presentate saranno valutate dall'Amministrazione competente, sulla base di specifici criteri quali l'innovazione, le ricadute socio-economiche, la sostenibilità e i tempi di esecuzione.

<u>Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla</u>

<u>Legge 19 dicembre 2019, n. 157</u> Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

L'articolo 38 del D.L. 124/2019, al fine di superare l'annoso contenzioso nazionale in materia, introduce a decorrere dal 2020 l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), intendendosi come tali le strutture emerse destinate alla coltivazione di idrocarburi, site nel mare territoriale. La base imponibile dell'imposta è calcolata tenendo conto delle scritture contabili, dato che i cespiti in argomento non sono oggetto di inventariazione negli atti del catasto nazionale. Il gettito del nuovo tributo è destinato in parte allo Stato e in parte ai Comuni.



<u>Legge 27 dicembre 2019 n. 160</u> Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

L'art. 1, comma 736, della Legge 160/2019 modifica la disciplina sulle royalties (di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625) dovute dai titolari delle concessioni di coltivazione, eliminando l'esenzione pervista per i primi 20 milioni di metri cubi standard di gas e 20.000 tonnellate di olio, prodotti annualmente in terraferma, e per i primi 50 milioni di metri cubi standard di gas e 50.000 tonnellate di olio, prodotti annualmente in mare. A partire dal 1 gennaio 2020, inoltre, le esenzioni dal pagamento delle royalties previste per tener conto delle marginalità economiche nonché degli oneri di produzione, compresi quelli di trattamento e trasporto, si applicano unicamente alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di metri cubi standard di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di metri cubi standard di gas in mare. Il versamento dell'aliquota di prodotto precedentemente oggetto di esenzione è effettuato in forma cumulativa, per tutte le concessioni delle quali il soggetto passivo d'imposta è titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato.



Legge 28 febbraio 2020 n. 8 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"

Con l'art. 12, comma 4-bis, del citato D.L. 162/2019, convertito nella Legge 8/2020, sono state apportate modifiche all'articolo 11-ter del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il citato art. 11-ter ha introdotto il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), per la pianificazione, sul territorio nazionale, sia in terraferma che in mare, delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, affinché le stesse possano risultare compatibili con l'assetto del territorio e sostenibili anche da un punto di vista sociale, ambientale ed economico. L'intervento normativo di cui alla Legge 8/2020 ha soltanto prorogato il termini di approvazione del citato PiTESAI, da 18 mesi - dalla data di entrata in vigore della Legge n. 12/2019 - a 24 mesi, e il termine ultimo degli effetti conseguenti alla mancata adozione del Piano stesso, portandolo da 24 a 36 mesi; è stata inoltre introdotta la possibilità di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree che saranno indicate come non compatibili con le attività upstream.



Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Detto provvedimento, con l'art. 60-bis, ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nell'ottica della semplificazione e della "promozione" di dette attività anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

E' stato pertanto modificato l'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 162/2011 prevedendo che, nelle more dell'adozione del piano delle aree idonee allo svolgimento di dette attività, previsto dallo stesso D.Lgs., possano essere comunque rilasciate, in via provvisoria, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi, Ministero della Transizione Ecologica) può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2. Con l'art. 62-ter dello stesso D.L. 76/2020 è stata inoltre introdotta



una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

In materia di tassazione del settore *upstream*, l'art. 18 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625, di recepimento della direttiva europea 94/22/CEE, prevede infatti che i titolari di permessi di prospezione e ricerca di idrocarburi, nonché di concessioni di coltivazione e di stoccaggio sono tenuti a versare allo Stato un c.d. "canone demaniale" in funzione dell'estensione della superficie geografica del titolo minerario in essere, con cadenza annuale e secondo un importo fisso e predeterminato dal legislatore. Tale corrispettivo è dovuto per il godimento di un bene demaniale di proprietà dello Stato, sia come superficie, sia soprattutto come sottosuolo. Detti canoni sono stati rideterminati dall'art. 11-ter, commi 9 e 10, del D.L. n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019, disponendone, a decorrere dal 1° giugno 2019, l'aumento di 25 volte rispetto agli importi precedentemente stabiliti dal legislatore del 1996.

Con l'art. 62-ter è stato quindi introdotto il comma 9-bis all'art. 11-ter del D.L. 135/2018, prevedendo che "Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3% della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente".



Tale integrazione si è resa necessaria in quanto il notevole aumento dei canoni demaniali, precedentemente disposto, superava in alcuni casi il ricavo delle attività di coltivazione, penalizzando eccessivamente gli operatori del settore.

• Legge 26 febbraio 2021 n. 21 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

Con l'art. 12-ter del citato D.L. 183/2020, convertito in Legge 21/2021, sono state apportate modifiche all'articolo 11-ter del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Il citato art. 11-ter ha introdotto il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), per la pianificazione, sul territorio nazionale, sia in terraferma che in mare, delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, affinché per le stesse possa essere verificata la compatibilità con l'assetto del territorio e la sostenibilità anche da un punto di vista sociale, ambientale ed economico.



L'intervento normativo di cui al D.L. 183/2020 ha soltanto prorogato il termine di approvazione del citato PiTESAI, da 24 mesi - dalla data di entrata in vigore della Legge n. 12/2019 - al 30 settembre 2021.

In attuazione di detta previsione normativa, con Decreto del Ministro della transizione ecologica del 28 dicembre 2021, pubblicato in G.U. in data 11 febbraio 2022, è stato quindi approvato il PiTESAI.

Detto Piano, al fine di pianificare nuove attività in materia di idrocarburi e razionalizzare quelle già esistenti, in un ottica anche di matrice europea di decarbonizzazione e di transizione energetica verso fonti rinnovabili, indica le "aree idonee" e "non idonee" sul territorio nazionale e in mare cui far riferimento, sulla base di criteri prettamente ambientali, per poter eventualmente presentare istanze per intraprendere nuove attività upstream; detta mappature delle aree idonee e non idonee costituisce la base anche per stabilire se i titoli minerari e le relative attività già in essere siano "compatibili" con i territori interessati; in tal caso i criteri ambientali sono integrati anche con criteri economici e sociali, come stabilito dall'art. 11-ter, D.L. 135/2018, proprio per tener conto del fatto che sussistono già attività industriali in essere con i relativi indotti e i relativi investimenti.

In estrema sintesi, il PiTESAI prevede dunque che:

- i procedimenti relativi ad istanze di prospezione e ricerca proseguono solo se riguardanti gas e se presentate dopo il 01/01/2010, purché ricadenti in "aree idonee" alla presentazione di future istanze;



- i procedimenti relativi ad istanze di concessioni proseguono in "aree idonee", o anche in "aree non idonee" purché in questo caso sia stato accertato un potenziale minerario esclusivamente di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a 150 MSmc ritenuta orientativamente, dal punto di vista economico, di pubblico interesse, per la prosecuzione dell'iter istruttorio finalizzato allo sviluppo del giacimento;
- i permessi di ricerca vigenti proseguono nelle attività, salvo quelli sospesi nel decorso temporale da più di 7 anni precedenti l'entrata in vigore della Legge 12/2019, per motivi esclusivamente dipendenti da scelte del titolare del permesso, purché riguardanti solo la ricerca di gas e ricadenti, anche parzialmente, in "aree idonee";
- le concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma ed in mare proseguono se hanno infrastrutture in essere o già approvate in "aree idonee", salvo quelle improduttive da più di 7 anni precedenti dall'adozione del Piano, per motivi dipendenti da scelte del concessionario;
- le concessioni in mare proseguono anche se hanno una o più infrastruttura in "aree non idonee", salvo quelle improduttive da più di 5 anni precedenti dall'adozione del Piano, per motivi dipendenti da scelte del concessionario;
- le concessioni in terraferma proseguono anche se hanno una o più infrastruttura all'interno di "aree non idonee" purché siano produttive o improduttive da meno di 5 anni precedenti dall'adozione del Piano e che a seguito dell'analisi costi benefici (CBA) ottengano un risultato per cui i costi della mancata proroga sono superiori ai benefici, restando in vigore e



continuando a poter essere prorogate fino a quando l'analisi CBA ne giustificherà la prosecuzione;

- le altre concessioni di coltivazione vigenti che, alla data di adozione del PiTESAI non saranno in una delle predette casistiche, resteranno in vigore fino alla scadenza - da intendersi come scadenza del titolo o della proroga anche in corso di rilascio - senza possibilità di eventuali ulteriori proroghe.

Legge 22 aprile 2021, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri".

Con D.L. 22/2021, n. 22 il Ministero dell'ambiente del territorio e del mare (MATTM) è stato ridenominato Ministero della Transizione Ecologica (MITE) e a questo sono state attribuite competenze e funzioni anche in materia di energia, prima in capo al Ministero dello sviluppo economico, con conseguente trasferimento delle due direzioni generali coinvolte - Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica (DGAECE) e Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG) ora rinominata Direzione generale infrastrutture e sicurezza (DGIS) - e della relativa dotazione organica.

In attuazione dell'art. 10 del citato D.L. è stato poi adottato il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 che, nel regolare l'organizzazione del nuovo Ministero della transizione ecologica, con l'art. 9, comma 2, ha tra l'altro espressamente



trasferito la sede del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare nel settore degli idrocarburi, di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di attuazione della Direttiva 2013/30/UE, dalla DGIS alla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (DGPNM) del MITE, residuando in capo alla DGIS, ora competente sia in materia di rilascio di titoli minerari per la ricerca e la produzione di idrocarburi, che di royalties e di sicurezza - la sola funzione di supporto nell'elaborazione dei piani annuali, obblighi di pubblicazione e cooperazione con le autorità competenti o con i punti di contatto degli Stati membri, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 145/2015, d'intesa con la DGPNM.

• Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 28.12.2021, pubblicato in G.U. in data 11.02.2022, di approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), adottato ai sensi dell'art. 11-ter D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

L'art. 11-ter della Legge 11 febbraio 2019 n. 12, di conversione con modificazioni del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 e s.m.i. ha previsto l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) "al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse. Il PiTESAI deve tener conto di



tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PiTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività".

In base al citato disposto normativo il PiTESAI è inoltre "adottato previa valutazione ambientale strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, d'intesa con la Conferenza unificata".

Con Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 548 del 28/12/2021 e pubblicato in G.U. in data 11/02/2022 è stato quindi approvato il Piano in parola. In estrema sintesi, il documento, sulla base di una approfondita analisi e descrizione del settore upstream in Italia, degli scenari di riferimento e degli obiettivi di decarbonizzazione da raggiungere, ha definito le aree idonee e non idonee per nuove attività in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (solo gas), sulla base di criteri prettamente ambientali, e ha poi indicato i criteri di riferimento, ambientali, ma anche sociali ed economici, per stabilire se le attività in essere possano invece continuare perché "compatibili" con i territori interessati o meno. Sulla base delle previsioni del PiTESAI l'Amministrazione competente sta portando avanti un processo di verifica e razionalizzazione del settore, con l'adozione di vari provvedimenti di riperimetrazione delle aree impegnate da permessi e



concessioni e/o di rigetto delle istanze per nuovi titoli, di revoca, ma anche di proroga dei titoli minerari "compatibili", etc.

Con particolare riferimento all'offshore, si segnala infine che in attuazione del PiTESAI, solo il 5% dell'intera superficie marina sottoposta a giurisdizione italiana potrà essere considerata ancora "idonea" a nuove attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ma per solo gas. In considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 e dell'obiettivo europeo d'ampliare almeno al 30% la superficie a mare interessata dalla rete delle aree marine protette, il PiTESAI ha ritenuto infatti "di escludere per il futuro la apertura alle attività upstream di nuove zone marine che non sono state sinora aperte alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi, sia di giungere a chiudere a nuove attività le aree ricadenti nelle zone marine già aperte ove non è stata mai presentata alcuna istanza relativa alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi o dove questo non è più avvenuto nell'arco degli ultimi 30 anni, adottando pertanto un criterio di "riperimetrazione" delle attuali zone marine sulla base del criterio amministrativo (cartografia dei titoli minerari vigenti e non vigenti in Italia negli anni 1990-2021); tale determinazione sarà definita con specifico Decreto del Ministro della Transizione Ecologica. (...) In totale, verranno chiusi definitivamente (...) alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 540.414 km2 di mare, su un totale di 568.976 km2 sottoposti a giurisdizione italiana" (cfr. pagg. 14 e ss. del PiTESAI consultabile al seguente link https://unmig.mite.gov.it/decreto-ministeriale-28-dicembre-2021/)



• Art. 16 del Decreto Legge 1 marzo 2022 n. 17 recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.", convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34.

Con l'art. 16 del citato D.L. 17/2022 è stata introdotta una misura di emergenza per far fronte a un particolare contesto, caratterizzato da instabilità e incertezza per la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di gas naturale, a fronte dello scatenarsi della guerra russo-ucraina, ancora in corso, e dal considerevole e repentino aumento del costo del gas, con conseguenti gravi difficoltà economiche per le aziende e PMI italiane, già messe a dura prova dall'emergenza COVID.

La misura introduce dunque un sistema di approvvigionamento di gas di produzione nazionale da vendere a prezzi equi, per il tramite del GSE, ad aziende energivore italiane, attraverso contratti di dieci anni e condizioni svincolate dalle quotazioni spot, mantenendo comunque ferma la traiettoria di uscita dalle fonti fossili.

In parziale deroga a quanto previsto dal sopra citato PiTESAI, la misura in parola prevede inoltre che possano partecipare alle anzidette procedure di approvvigionamento sia i titolari di concessioni di coltivazione di gas attive e "compatibili" secondo il PiTESAI, ma anche le concessioni improduttive o in sospensione volontaria delle attività che, in base al PiTESAI sarebbero state invece destinate a chiudere; i concessionari interessati sono tenuti a



manifestare interesse per dette procedure, comunicando un programma di produzione per gli anni dal 2022 al 2031, i possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nonché il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. Le relative autorizzazioni dovranno essere rilasciate in tempi brevi, entro sei mesi, e le procedure di valutazione ambientale sono rimesse ad una apposita Commissione Tecnica. La determinazione dei prezzi e delle condizioni di vendita del gas sono demandati a successivi decreti interministeriali.

Ai fini dell'attuazione di detta misura, il Ministero della Transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica) ha fornito al GSE la lista degli operatori da invitare alla procedura: 10 operatori, per un totale di circa 118 concessioni in essere a terra e a mare, con una previsione di potenziale aumento di produzione nazionale di gas di circa 2 miliardi sm3, gran parte in offshore.

• Art. 4 del Decreto Legge 18 novembre 2022 n. 176 recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" convertito con modificazioni con L. 13 gennaio 2023, n. 6

Il citato art. 4 apporta delle modifiche al predetto art. 16 D.L. 17/2022, al fine di incrementare ulteriormente l'approvvigionamento di gas di produzione nazionale da vendere a prezzi equi alle aziende italiane, rafforzando l'intento della prima norma di ovviare alla condizione di dipendenza dal gas russo,



all'aumento esponenziale dei prezzi del gas ed alla conseguente particolare crisi economica che stanno affrontando le aziende.

In particolare, l'intervento in parola prevede che siano considerati, in deroga a quanto disposto dal PiTESAI, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali, di talché sono ammesse a partecipare alle procedure in parola anche altre 10 concessioni circa, prima escluse perché insistenti in aree non idonee secondo il PiTESAI, consentendo un potenziale ulteriore incremento di quota gas da destinare alle aziende nazionali di complessivi 200 milioni sm3 circa.

Inoltre l'art. 4, in parziale deroga ai divieti normativi di attività *upstream* in alto Adriatico ex art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, ammette a partecipare alle procedure di approvvigionamento di gas anche "le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi", purché gli operatori presentino analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa. Rientrano in detta casistica due concessioni offshore che verrebbero pertanto rimesse in produzione. L'intervento di cui all'art. 4 prevede altresì che possono essere rilasciate a mare nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia, in deroga all'art. 6, comma 17, D.Lgs. 152/2006 che invece preclude nuove attività in materia di idrocarburi nelle aree marine protette e nelle 12 miglia da dette aree e dalla



costa. Anche in questo caso, la deroga è prevista solo con riferimento a siti caratterizzati da elevato potenziale minerario (riserva certa superiore a 500 milioni mc) e a condizione che i titolari delle nuove concessioni offshore aderiscano alle procedure di approvvigionamento gas in parola.

Infine, l'art. 4 modifica l'art. 16 D.L. 17/2022 prevedendo che per il rilascio delle autorizzazioni necessarie a incrementare la produzione nazionale di gas, ma anche per il conferimento delle nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia, l'Amministrazione ha tre mesi a disposizione e non più 6 mesi, come previsto dall'originale versione della norma. Ulteriori modifiche sono state da ultimo apportate al meccanismo di stipula da parte del GSE di contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV).

2.2 Attività del Comitato

Il Comitato centrale si è insediato in data 9 maggio 2017. Alle 5 sedute del 2017, si sono aggiunte 4 sedute del 2018, 3 sedute nel corso del 2019, 2 sedute nel 2020 a cui è seguita la vacanza della Presidenza. Nel 2021 non si sono tenute riunioni, mentre nel 2022 il Comitato centrale ha ripreso le attività riunendosi 2 volte, e precisamente:



23 MARZO 2022

Il Comitato si riunisce a oltre due anni di distanza dalla sua ultima riunione (18 febbraio 2020). Lo scopo principale è quello di riprendere le attività focalizzando la discussione, in particolare, sulle problematiche che sono maturate. Non si prevede di ricorrere ad alcuna delibera, ma discutere i problemi in essere, definirne le possibili soluzioni, per poi pensare di deliberare in riunioni successive.

Temi trattati:

Comunicazioni: Inviata Relazione al Parlamento anno 2020; migrazione sito del Comitato dal Mise al Mite. Presentazione della Relazione "Tutela e salvaguardia dell'ambiente marino: dispositivo di vigilanza e monitoraggio della Guardia costiera sulle zone di mare poste sotto la giurisdizione dello Stato", l'Amm. Giuseppe Aulicino, capo del Reparto Piani e Operazioni del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, illustra i compiti istituzionali della Guardia costiera con particolare attenzione alle piattaforme di estrazione petrolifera dislocate nel mare Adriatico e Ionio.

Focus sui temi di maggior rilievo per l'attività del Comitato: (a) Necessità di definire con URGENZA la Segreteria operativa e tecnica del Comitato. A norma di legge la DG (DG PNM MiTE) che ospita il Comitato è tenuta a fornire il supporto logistico e amministrativo, nonché le risorse umane e strumentali alla Segreteria del Comitato. Ora, urge comporre la Segreteria del Comitato. Attualmente, la Segreteria non dispone di nessuna risorsa in termini di personale. E' necessario fissare fisicamente una SEDE e relative risorse strumentali presso cui la Presidenza e la Segreteria possa fare riferimento e presso cui collocare il materiale cartaceo raccolto nei quasi 5 anni di attività. (b) Discussione sulla revisione e nuova definizione del



Regolamento di funzionamento del Comitato in sostituzione del Regolamento di cui al DPCM 27 settembre 2016. Urge attuare una revisione di detto Regolamento di funzionamento del Comitato in considerazione delle riorganizzazioni delle DG dei Ministeri MiSE e MiTE.

Comunicazioni in tema di Consultazione Tripartita: Tenutasi il 22 marzo 2022 riunione preliminare di Consultazione tripartita con la illustrazione di quanto le Società ENI, EniMed ed Energean hanno previsto in tema di sicurezza, degli standard e delle strategie attuate a seguito sia degli incidenti occorsi negli ultimi anni, sia della emergenza Covid19; il tutto con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali.

Situazione finanziaria relativa al versamento del contributo dell'1 per mille da parte degli operatori: Riproposizione in Comitato delle problematiche connesse alle tipologie di spesa a cui il Comitato può riferirsi per attingere risorse dal fondo 1 per mille. Urge attuare alcune modifiche normative all'art. 8 del Dlgs 18 agosto 2015, al fine di garantire piena operatività del Comitato per la copertura delle spese di missione dei componenti del Comitato medesimo sia a livello di Comitati periferici, sia a livello di Comitato centrale.

Aggiornamento sullo stato valutazioni RGR e sulla possibile revisione delle Linee Guida RGR

Aggiornamento su Memorandum Ispezioni: Rifocalizzazione sul Memorandum approvato della riunione del 18 febbraio 2018

Riepilogo attività svolta nel 2020 per regolamento EU 1112/2014: Presentazione della Relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi (anno 2020) del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione Europea.



Aggiornamento sui lavori dell'European Offshore Authoriy Group (EUOAG): EU Guidance for EERP (Emergency External Recovery Plans; Final Report of the STUDY on platform DECOMMISSIONING; Appunto DG IS – MiTE sulla revisione/modifica, anche in attuazione del recente PiTESAI, delle "Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse" riferimento al D.M. 15/02/2019)

18 MAGGIO 2022

Temi trattati:

Comunicazioni: firmati il 16 maggio 2022 i documenti di consultazione TRIPARTITA; tenutosi Incontro bilaterale IT-Croazia (24 maggio 2022) che prevede anche un imporatnte tema relativo a: encourage efforts in establishing further joint preventive actions at the sub-regional level that can reduce the risk of marine pollution incidents, taking into account the "Agreement on the Sub-Regional Contingency Plan for prevention of, preparedness for and response to major marine pollution incidents in the Adriatic Sea", as well as the work carried out in the framework of the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR); presentazione della Relazione "Sistema nazionale di prevenzione e lotta agli inquinamenti marini dovuti a sversamenti in mare di prodotti petroliferi da navi e da piattaforme petrolifere". La Relazione è stata tenuta dalla Dott.ssa Emanuela Spadoni della DG PNM del MiTE.

Focus sui temi di maggior rilievo per l'attività del Comitato: sono stati posti ulteriormente i temi relativi alla Segreteria tecnica e operativa, alla sede del Comitato e quelli sull'aggiornamento del Regolamento di



funzionamento anche in riferimento alla ridefinizione di ruoli e competenze del comitato centrale e dei comitati periferici;

Consultazione Tripartita: riferiti gli esiti riunione tripartita del 16 maggio ove sono stati approvati i Documenti di Consultazione Tripartita fra rappresentanze sindacali e Operatori offshore (Eni, EniMed, Energean).

Situazione finanziaria relativa al versamento del contributo dell'1 per mille da parte degli operatori: viene riproposta e discussa la necessità di modificare il testo dell'art. 8, comma 7 del decreto legislativo 145/2015, affinché i versamenti effettuati dagli operatori possano avere la loro effettiva e utile destinazione a copertura di tutte le spese di gestione del Comitato offshore, comprese le spese di missione ed ispezione dei rispettivi membri, queste ultime per la parte residuale non coperta dall'operatore. La proposta di modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né per i privati. I versamenti dell'1 per 1000 delle opere da realizzare, effettuati dagli operatori, sono infatti pienamente sufficienti a garantire anche la copertura delle spese suindicate. Proposta dei VVF di adottare, per le finalità citate, uno schema normativo analogo a quello che permette di riassegnare parte delle somme versate dai gestori degli stabilimenti ricadenti nel campo di applicazione delle D.lgs 105/15 (attuazione della direttiva "Seveso 3") per l'incentivazione delle attività ispettive.

Eventuali e varie: (a) l'Amm. Berutti Bergotto evidenziando l'intrinsecità dei concetti di security e safety, e ricordando come in mare la sicurezza sia un'accezione estesa che contemperi entrambi i concetti inscindibili tra di loro. La Forza armata attraverso un'unica Centrale Operativa Marina Militare (COMM), ubicata a S. Rosa (ROMA), effettua la fusion delle informazioni provenienti dai vari dicasteri e non (assetti NATO, UE). In ragione della crescente importanza rivestita dal mare, risulta inoltre determinante l'effettiva



capacità di monitoraggio delle piattaforme off-shore e dei fondali marini sui quali risiedono le c.d. infrastrutture critiche subacquee (oleodotti, gasdotti, dorsali dati, elettrodotti, ecc.). (b) Viene ricordato che nel corso della definizione dei Documenti di consultazione tripartita è emersa da parte degli Operatori la necessità di una revisione delle Linee Guida per la stesura della Relazione sui Grandi Rischi e in particolare la necessità di fornire indicazioni sulla decorrenza della validità della RGR prima di riesame periodico della stessa.

Alle suddette riunioni del Comitato centrale, Il Presidente, in attuazione art. 19, c.5, D.Lgs. 145/2015 e del DM 7/07/2017 (recante modalità di consultazione tripartita tra Comitato, operatori e rappresentanti delle dei lavoratori) nel corso del 2022 ha provveduto a organizzare le seguenti riunioni:

22 MARZO 2022

Riunione preliminare di "Consultazione tripartita" (in accordo al DM 5/07/2017 riportato in Allegato 3). Tenuto conto che gli ultimi documenti di consultazione tripartita sono stati sottoscritti il 29 gennaio 2020, considerato l'arco temporale sin qui trascorso, unitamente alle condizioni operative e di lavoro che si sono rese necessarie per affrontare l'emergenza sanitaria Covid 19, viene dato avvio alla presente allo scopo è di approvare nei 60 giorni successivi ad oggi i Documenti di Consultazione Tripartita fra i rappresentanti delle società operanti nell'offshore italiano, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e questa Presidenza. E' stata presentata da ENI una illustrazione: (a) delle



misure di sicurezza, degli standard e strategie attuati a seguito dell'incidente grave occorso nella piattaforma "Barbara F" sopradetta per prevenire incidenti similari; (b) dell'informazione e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali in merito all'incidente occorso e nella definizione delle misure di sicurezza, degli standard e strategie sopra dette; (3) delle principali azioni intraprese durante l'emergenza sanitaria da Covid 19. Successivamente, sono state illustrate da parte delle Società Energean ed Enimed (Società a socio unico di Eni operante nell'upstream siciliano) le misure di sicurezza attuate per il Covid e post incidente sopra citato illustrato Infine, si è discusso sullo status degli adempimenti in merito al d,Lgs. 145/2015 con riferimento alle RGR e si sono discusse eventuali criticità in ordine alle seguenti se possano essere definite ed elaborate guide tecniche tematiche: (a) operative sulle migliori pratiche in relazione al controllo dei grandi rischi sulle problematiche avute nell'incidente grave in parola ai sensi dell'art. 19 comma 8 del Dlgs 145/2015 e dell'art. 4 comma 11 del DPCM 27/09/2016; (b) se sia necessaria l'apertura di una consultazione tripartita secondo le modalità previste dall'art. 5 del DM 5/07/2017 e dell'art. 3 degli accordi tripartiti sottoscritti. E' stato deciso di dare avvio ad una consultazione tripartita secondo le modalità previste dall'art. 5 del DM 5/07/2017 e dell'art. 3 degli accordi tripartiti ribadendo di fissare al 16 maggio 2022 la convocazione della prossima riunione per la sottoscrizione dei Documenti di Consultazione Tripartita. Gli Operatori si sono impegnati questo scopo gli operatori a fare pervenire preventivamente i relativi Documenti aggiornati alla luce delle indicazioni emerse nella discussione odierna allo scopo di consentire le opportune verifiche alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

16 MAGGIO 2022.



A valle della riunione preliminare del 22 marzo 2022, gli operatori hanno trasmesso i loro "Documenti di Consultazione Tripartita" alle rappresentanze dei lavoratori. Durante la riunione gli Operatori illustrano i Documenti a cui seguono richieste di chiarimento su alcuni aspetti da parte dei Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali. Rappresentanti delle Organizzazioni concordano nel ritenere i Documenti di Consultazione presentati molto bene strutturati, rispondendo a quanto la norma prevede. Invitano ad una applicazione che "vivifichi la partecipazione dei lavoratori e in particolare delle sue rappresentanze, che non sia solo atto formale, ma sostanziale nella costruzione di una condizione di più alta sicurezza". Le risultanze emerse nel corso della riunione hanno portato all'aggiornamento e all'approvazione unanime dei Documenti di Consultazione Tripartita e costituiscono la naturale prosecuzione del dialogo tra le Parti, ove continua a manifestarsi responsabilità verso gli aspetti di sicurezza delle attività a mare, consentendo una gestione aggiornata e condivisa delle questioni strettamente correlate sia alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, sia alla tutela dell'ambiente. Vengono quindi firmati i "Documenti di Consultazione Tripartita" fra le rappresentanze sindacali (CGIL Filcten, UIL TEC e FEMCA CISL), gli operatori (EniMed, ENI ed ENERGEAN) e il Presidente.

2.3 Attività dei Comitati periferici

A livello periferico, le Sezioni UNMIG territorialmente competenti hanno avviato ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 27 settembre 2016 le istruttorie afferenti le relazioni grandi rischi (RGR), trasmettendo le valutazioni di



pertinenza al Comitato e alla DGS-UNMIG (diventata successivamente DGISSEG-UNMIG) per eventuali modifiche e/o integrazioni. Dalla loro costituzione, i Comitati periferici di Bologna, Roma e Napoli si sono riuniti rispettivamente 15, 16 e 7 volte, valutando rispettivamente 29, 30 e 12 relazioni grandi rischi (compresi i gruppi di impianto; le relazioni grandi rischi presentate entro i termini di legge (18 agosto 2018) ammontano a 69, di cui 7 per gruppi di impianto aventi stesse caratteristiche ed 2 per impianto *Jack-up* di perforazione; le relazioni grandi rischi presentate sono relative a tutti gli impianti esistenti (n. 138, più n. 2 unità galleggianti di stoccaggio (FSO), più n. 1 *jack up* (JU) di perforazione). Sono state inoltre valutate 26 ed accettate 21 istanze di "modifiche non sostanziali" diverse da quelle di cui all'art.2 c.1. lettera BB del D.Lgs. n. 145 del 18 agosto 2015

In particolare, nel 2021 sono state approvate:

a- dal Comitato Periferico di Roma:

le RGR relative agli impianti di produzione "Piattaforma Fabrizia/Jack-Up Key Manhattan", "Piattaforma Jole/JackUp Key Manhattan" e "Piattaforma Clara Est/JackUp Key Manhattan"

b- dal Comitato Periferico di Bologna:

la Valutazione Grandi Rischi per operazioni di pozzo (esecuzione *sidetrack* pozzo "Arianna 5 dir A") – Impianti P.ma Arianna A/ Jack Up Key Manhattan.

c- dal Comitato Periferico di Napoli:



Relazione Grandi Rischi per modifica sostanziale Impianti P.ma Hera Lacinia Beaf.

Il quadro complessivo di presentazione/accettazione di RGR e VGR per le tre sezioni UNMIG di Bologna, Roma e Napoli è riportato nelle sottostanti tabelle.

UNMIG BO RGR

CONCESSIONE	IMPIANTO	PRIMA PRESENTAZIONE	PRIMA ACCETTAZIONE (i) 21/12/2017
1 610 1 6	Jack Up "Key Manhattan"	15/06/2017	
A.C18.AG	p.ma ANNABELLA	15/06/2017	21/12/2017
Cervia Mare	p.ma CERVIA C	01/07/2017	26/02/2018
Cervia Mare	p.me ARIANNA A-CL.	01/07/2017	26/02/2018
A.C30.EA	p.ma ANTARES	24/03/2017	06/06/2018
A.C35.AG	p.ma GUENDALINA	22/11/2017	06/06/2018
A.C2.AS	p.me AMELIA B-C-D	16/01/2018	06/06/2018
A.C1.AG	p.ma GARIBALDI B	13/04/2018	06/06/2018
A.C17.AG	p.ma REGINA	17/04/2018	04/07/2018
A.C8.ME	p.ma ANEMONE B	10/01/2018	04/07/2018
A.C27.EA	p.ma ANGELA-ANGELINA	11/07/2018	19/12/2018
A.C29.EA	p.ma ARMIDA	13/04/2018	19/12/2018
Varie	Gruppo di Impianti afferenti alla Centrale di Trattamento gas Ravenna Mare (ii)	16/07/2018	19/12/2018
A.C17.AG	p.ma REGINA 1	16/04/2018	19/02/2019
A.C17.AG	p.ma GIULIA 1	17/04/2018	19/02/2019
A.C8.ME	p.ma AZALEA B	10/04/2018	19/02/2019
Cervia Mare	p.me CERVIA A-K-CL.	09/11/2017	19/02/2019



(ex art. 8 decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145)

Varie	Gruppo di Impianti afferenti alla Centrale di Trattamento gas Rubicone (iii)	18/07/2018	19/02/2019
A.C33.EA	p.ma NAOMI-PANDORA	16/04/2018	19/06/2019
A.C26.EA	p.me PCW A-T	22/11/2017	19/06/2019
A.C26.EA	p.me PCW B-C	17/04/2018	19/06/2019
A.C1.AG	p.me GARIBALDI A-T-CL.	19/02/2018	19/06/2019
A.C1.AG	p.me AGOSTINO A-CL.	10/04/2018	19/06/2019
A.C1.AG	p.me GARIBALDI C-K	19/02/2018	19/06/2019
Varie	Gruppo di Impianti afferenti alla Centrale di Trattamento gas Casalborsetti (iv)	04/07/2018	19/06/2019
A.C9.AG	p.me ADA 2-3-4 rev.0	18/07/2018	15/04/2021
A.C9.AG	p.me ADA 2-3-4 rev.1	20/12/2019	15/04/2021

VGR

CONCESSIONE	IMPIANTO / motivo	PRESENTAZIONE	ACCETTAZIONE
A.C9.AG	p.me ADA 2-4 / ch.min. pozzi ADA 2 e 4	21/01/2020	15/04/2021

REVISIONE RGR PER MODIFICA SOSTANZIALE

CONCESSIONE	<i>IMPIANTO</i>	PRESENTAZIONE	ACCETTAZIONE
A.C5.AV	p.ma ANTONELLA	09/11/2021	iter in corso

Note

- (i) come prima accettazione è stata indicata la data del verbale in cui è stata accettata la RGR, non la comunicazione di accettazione alla società.
- (ii) comprende le seguenti p.me: Angela-Angelina, Angela Cluster, Amelia B-C-D, Amelia A, Guendalina, Tea, Armida, Armida 1, Diana, Antares, Antares 1, Porto Corsini C (PC-C), Porto Corsini 80 (PC-80), Porto Corsini 80bis (PC-80bis), Porto Corsini Mare Sud 1 (PCMS1), Porto Corsini Mare Sud S2 (PCMS2), Porto Corsini 73 (PC73)
- (iii) comprende le seguenti p.me: Arianna A-CL., Cervia A-K-Cl., Cervia B, Cervia C, Morena 1, Naide, Anemone B, Anemone Cluster, Azalea A, Azalea B Prod-Perf, Antonella, Benedetta 1.
- (iv) comprende le seguenti p.me: Agostino A–Cl., Agostino B, Agostino C, Garibaldi A–T– Cl., Garibaldi B, Garibaldi C–K, Garibaldi D, PCW A T, PCW B C, Naomi Pandora.
- (v) L'impianto di perforazione Jack Up "Key Manhattan", la cui prima RGR era stata accettata dalla Sezione UNMIG BO, opera attualmente nel territorio di competenza UNMIG NA.



UNMIG RM

RGR

CONCESSIONE	IMPIANTO	PRIMA PRESENTAZIONE	PRIMA
	Jook IIn "Voy Monhotton"	15/06/2017 (LINIMIC DO)	ACCETTAZIONE (a) 21/12/2017 (UNMIG
	Jack Up "Key Manhattan"	15/06/2017 (UNMIG BO)	BO)
B.C10.AS	p.ma GIOVANNA	21/02/2018	19/03/2019
B.C5.AS	p.ma FRATELLO CLUSTER	10/04/2018	11/11/2019
B.C10.AS	p.ma EMMA W	10/01/2018	19/03/2019
B.C22.AG	p.ma CALPURNIA	17/04/2018	17/06/2019
B.C17.TO	p.ma BONACCIA	17/04/2018	17/06/2019
A.C7.AS	p.me BARBARA C-T-T2	16/01/2018	11/06/2018
A.C36.AG	p.ma FAUZIA	24/11/2017	11/06/2018
B.C13.AS	p.ma CLARA NW	18/12/2017	17/06/2019
A.C32.AG	p.ma ANNALISA	10/01/2018	14/05/2019
A.C11.AG	p.ma ANNAMARIA B	13/04/2018	14/05/2019
A.C13.AS	p.ma DARIA A - B	06/03/2018	14/05/2019
A.C12.AG	p.ma BRENDA	19/03/2018	(c)
B.C15.AV	p.ma PENNINA	13/04/2018	20/10/2020
B.C4.AS	p.me DAVIDE - DAVIDE 7	10/04/2018	20/10/2020
B.C3.AS	p.ma ELEONORA	17/04/2018	11/11/2019
B.C3.AS	p.ma EMILIO	04/07/2018	19/03/2019
B.C14.AS	p.ma CALIPSO	17/04/2018	17/06/2019
Varie	Gruppo di Impianti afferenti alla Centrale di Trattamento gas di Pineto (TE)	09/07/2018	11/11/2019
Varie	Gruppo di Impianti afferenti alla Centrale di Trattamento gas di Grottammare (AP)	04/07/2018	21/10/2020
Varie	Gruppo di Impianti afferenti alla Centrale di Trattamento gas di Fano (PU)	03/07/2018	(e)
Varie	Gruppo di Impianti afferenti alla Centrale di Trattamento gas di Falconara Marittima (AN)	18/07/2018	17/06/2019
A.C7.AS	p.ma BARBARA F/SSD	23/02/2017	09/11/2017



	XIII		
A.C12.AG	p.ma BASIL	16/04/2019	25/07/2019
B.C13.AS	p.ma CLARA EST	10/12/2021	(i)
B.C1.LF	p.me SANTO STEFANO MARE 101 - 3/7 - 8 bis	17/07/2018	26/07/2021
B.C1.LF	p.ma SANTO STEFANO MARE 1/9	17/07/2018	26/07/2021
B.C1.LF	p.ma SANTO STEFANO MARE 4	17/07/2018	26/07/2021
B.C8.LF	p.me ROSPO MARE A - B - C	18/06/2018	(1)
B.C8.LF	F.S.O. ALBA MARINA	29/06/2018	(1)
B.C2.LF	p.me SAN GIORGIO MARE 3 - 6 - C	13/07/2018	iter in corso
B.C7.LF	p.me SARAGO MARE A - 1	12/07/2018	iter in corso
B.C7.LF	p.ma VONGOLA MARE	16/07/2018	iter in corso

VGR

CONCESSIONE	IMPIANTO	PRESENTAZIONE	ACCETTAZIONE
B.C3.AS	p.ma EMILIO/Key Manhattan	13/09/2018	19/03/2019
B.C5.AS	p.ma VIVIANA 1 bis/Key Manhattan	13/09/2018	19/03/2019
B.C14.AS	p.ma CALIPSO/Key Manhattan	29/11/2019	08/10/2021
В.С17.ТО	p.ma BONACCIA NW/Key Manhattan	20/12/2019	08/10/2021
A.C12.AG	p.ma BRENDA/Key Manhattan	11/02/2019	25/07/2019
A.C12.AG	p.ma BASIL/Key Manhattan	17/04/2019	25/07/2019
A.C32.AG	p.ma ANNALISA/Key Manhattan	25/09/2019	23/12/2019
B.C21.AG	p.ma FABRIZIA/Key Manhattan	07/07/2021	24/01/2022
B.C21.AG	p.ma JOLE/Key Manhattan	07/07/2021	24/01/2022
B.C13.AS	p.ma CLARA EST/Key Manhattan	15/12/2021	(i)

(ex art. 8 decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145)



REVISIONE RGR per modifica sostanziale

CONCESSIONE	IMPIANTO	PRESENTAZIONE	ACCETTAZIONE
B.C3.AS	p.ma EMILIO/Key Manhattan	13/09/2018	19/03/2019
B.C5.AS	p.ma VIVIANA 1 bis/Key Manhattan	13/09/2018	19/03/2019
B.C14.AS	p.ma CALIPSO/Key Manhattan	29/11/2019	08/10/2021
B.C17.TO	p.ma BONACCIA NW/Key Manhattan	20/12/2019	08/10/2021 (g)
A.C12.AG	p.ma BRENDA/Key Manhattan	11/02/2019	25/07/2019
A.C12.AG	p.ma BASIL/Key Manhattan	17/04/2019	25/07/2019
A.C32.AG	p.ma ANNALISA/Key Manhattan	25/09/2019	23/12/2019
B.C21.AG	p.ma FABRIZIA/Key Manhattan	07/07/2021	24/01/2022
B.C21.AG	p.ma JOLE/Key Manhattan	07/07/2021	24/01/2022
B.C13.AS	p.ma CLARA EST/Key Manhattan	15/12/2021	(i)

- (a) come prima accettazione è stata indicata la data della comunicazione di accettazione alla Società e non la data in cui è stata accettata la RGR in sede di riunione
- (b) l'impianto di perforazione Jack Up "Key Manhayyan", la cui prima RGR è stata accettata dalla Sezione UNMIG BO, opera attualmente nel territorio di competenza della Sezione UNMIG NA
- (c) mai accettata in quanto in data 11/02/2019 è stata presentata una nuova RGR
- (d) in data 29/11/2019 è stata presentata una nuova RGR
- (e) la RGR del Network Fano non è mai stata approvata in quanto decaduta poiché in data 16/04/2019 è stata presentata la RGR della p.ma BASIL, unica p.ma non significativa del Network quindi il Network fano non esiste più
- (f) comprendeva anche l'impianto di perforazione modulare Super Sundowner XIII per interventi di work over di pozzi montato sulla piattaforma Barbara F
- (g) la p.ma BONACCIA NW è fuoriuscita dal Network Falconara
- (h) in data 29/11/2019 è stata presentata una nuova RGR
- (i) in data 19/05/2022 si è riunito il Comitato periferico che ha accettato la RGR e la VGR prescrivendo l'invio di documentazione, ancora non pervenuta
- (l) in data 23/11/2022 si è riunito il Comitato periferico che ha accettato le due RGR prescrivendo l'invio di documentazione che è pervenuta dalla Società; in corso di accettazione definitiva.



UNMIG NA

RGR

CONCESSIONE	IMPIANTO	PRIMA PRESENTAZIONE	PRIMA ACCETTAZIONE
D.C1.AG	p.ma "Luna A"	27/06/2018	05/12/2019
D.C1.AG	p.ma "Luna B"	27/06/2018	05/12/2019
D.C1.AG	p.ma "Hera Lacinia Beaf"	27/06/2018	05/12/2019
D.C1.AG	p.ma "Hera Lacinia 14"	27/06/2018	05/12/2019
C.C6.EO	p.ma "Vega A"	06/06/2018	12/09/2018
C.C6.EO	FSO "Leonis"	04/06/2018	12/09/2018
C.C3.AG	p.ma "Perla"	21/05/2018	20/03/2019
C.C3.AG	p.ma "Prezioso"	19/03/2018	20/03/2019
F.C2.AG	sconnessione FPSO "Firenze" conservazione passiva campo sottomarino "Aquila"	24/01/2018	10/07/2018
C.C1.AG	p.ma "Gela 1"	24/05/2018	20/03/2019

$Revisione \ RGR-per \ modifica \ sostanziale$

CONCESSIONE	IMPIANTO	PRESENTAZIONE	ACCETTAZIONE
D.C1.AG	p.ma "Hera Lacinia Beaf"	26/05/2022	15/12/2022
C.C3.AG	p.ma "Prezioso"	29/08/2022	iter in corso



2.4 Attività in collaborazione con la Commissione Europea

Si continua ad attendere la annunciata revisione della Direttiva Europea 2013/30/EU. Rimangono valide le osservazioni che questo Comitato ha raccolto nelle Relazioni 2020 e 2021. In particolare, si evidenziano nuovamente: (1) le aree di miglioramento futuro, (2) l'analisi costi e benefici, (3) la partecipazione pubblica, (4) la dismissione degli impianti, (5) la sicurezza informatica e da minacce esterne, (6) la responsabilità civile, (7) le garanzie finanziarie.

Inoltre, nell'ambito della collaborazione con la Commissione europea, è state predisposta la "Relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi (anno 2021)" di cui si riferisce al par. 3.1.4.

In relazione alla emergenza sanitaria COVID-19 continuano a rimanere aperti i tavoli di discussione e di confronto coordinati dal Gruppo EUOAG (European Union Offshore Authority Group), il gruppo tecnico consultivo della Commissione che riunisce le autorità competenti per la sicurezza offshore degli Stati UE. Specificatamente, gli elementi della discussione e del confronto sono ruotati attorno ad alcuni concetti chiave relativi alla: (1) operatività delle Autorità Competenti per la offshore; (2) operatività dei players industriali; (3) riduzione del personale e modifica della turnazione lavorativa; (4) misure di igiene, salute e sicurezza per emergenza CoViD-19; (5) Worst Case Scenario; (6) emergenza sanitaria e la Relazione Grandi Rischi; (7) altri temi di attenzione quali ad esempio: eventuali maggiori rischi per la sicurezza informatica (telelavoro, riunioni on-line, operazioni a distanza); mancata redditività della produzione ai livelli attuali del prezzo del petrolio. In questo ambito, è stata posta in particolare evidenza, per quanto concerne le funzioni specifiche assegnate al Comitato Offshore, la necessità di fornire da parte delle Autorità elementi di condivisione da indirizzare agli Operatori in ordine soprattutto a: Worst Case Scenario ed emergenza sanitaria e Relazione Grandi Rischi.



Proseguendo nel riferire sulle attività in collaborazione con la Commissione Europea, si evidenzia come si stia continuando a lavorare congiuntamente alle autorità competenti europee i necessari approfondimenti ed aggiornamenti ai Piani di Risposta Esterne all'Emergenze, che fanno seguito a due precedenti studi pubblicati nel 2018 dal *Joint Research Center* per la Commissione (1 - *Overview of Member States compliance with the requirements of Directive 2013/30/EU concerning External Offshore Emergency Response Plans*, JRC, 2018); 2- External emergency response plans: best practices and suggested guidelines, JRC, 2018).

Altre attività in collaborazione con la Commissione Europea hanno come oggetto:

- recenti sviluppi in materia di sicurezza offshore, incidenti, esperienze comuni, buone pratiche e dismissione di piattafoStudio finaziato dalla Commissione Europea dal titolo: Study on Decommissioning of offshore oil and gas installations: a technical, legal and political analysis https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7d7d51a5-8d44-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-en di cui si riporta una breve sintesi in Allegato 4.
- Prevenzione da attacchi informatici e fisici (cyber-physical attacks) a impianti-piattaforme/oleodotti: iniziative della Commissione europea; iniziative da parte di singoli Stati membri; recenti sviluppi in materia di sicurezza/ambiente nel settore offshore;



 Incidenti occorsi ed esperienze condivise: 1- approfondimenti sulla sicurezza offshore da parte della International Organization of Oil and Gas Producers (IOGP); 2- sviluppi tecnologici a miglioramento della sicurezza offshore da parte della International Association of Drilling Contractors (IADC).

2.5 Ulteriori attività

Continua il lavoro del Comitato - attraverso la *partnership* del *Network* CLYPEA per la sicurezza offshore della DG ISSEG del MISE (ora DG IS del MASE). Il *Network* trae le risorse economiche dall'articolo 35 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, che prevede che parte del valore dell'incremento dell'aliquota di prodotto (art. 19, D.Lgs 625/96) relativa al 3% sia assegnata al MITE (DGIS e DG PNM), per assicurare il pieno svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare. La DGIS ha finanziato e continua a finanziare accordi di collaborazione con Enti di Ricerca, Istituti e Corpi dello Stato, con l'obiettivo di un costante miglioramento della sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

2.6 Prospettive future

 Continua a essere attesa la revisione della Direttiva – per la quale si è conclusa la fase di consultazione – e tra le tematiche proposte figurerebbe anche quella relativa alla security delle piattaforme offshore. Ciò a conferma dell'assunto che, ad oggi, il vigente assetto normativo europeo nel settore degli idrocarburi e, per



derivazione, quello dello Stato membro Italia si occupano della sola *safety* e che un'estensione anche agli aspetti di *security* – con eventuali attribuzioni alla *competent authority* e, quindi, al Comitato - necessita di una modifica della Direttiva da recepirsi, poi, nella normativa nazionale.

- e E' stato pubblicato (11 febbraio 2022) il *Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee* (PiTESAI), per la pianificazione, sul territorio nazionale, sia in terraferma che in mare, delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, affinché le stesse possano risultare compatibili con l'assetto del territorio e sostenibili anche da un punto di vista sociale, ambientale ed economico. L'intervento normativo di cui alla Legge 8/2020 ha prorogato i termini di approvazione del citato PiTESAI, da 18 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 12/2019 a 24 mesi, e il termine ultimo degli effetti conseguenti alla mancata adozione del Piano stesso, portandolo da 24 a 36 mesi; il Piano potrà consentire la possibilità di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree che saranno indicate come non compatibili con le attività *upstream*.
- Un tema di rilevanza futura per l'attività del Comitato sarà quello legato alla dismissione degli impianti offshore che giunge a valle delle "Linee Guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse" (DM Mise 15 febbraio 2019, ai sensi dell'art. 25 comma 6, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104). Al riguardo, già alcune decine di piattaforme e infrastrutture sono state dichiarate da dismettere minerariamente (come riportato al paragrafo 2.1.3).



• Continua a rimanere aperta nel Comitato la annosa questione relativa alle tipologie di spese che possono essere coperte nell'ambito della disponibilità economica conseguente al versamento da parte degli Operatori dell'1 per mille delle opere da realizzare a mare. In particolare, la questione concernente il rimborso delle spese per attività ispettive, sembra ricorrere una incongruenza normativa fra quanto previsto dai commi 7 e 9 dell'art. 8 del D.lgs. n. 145/2015, laddove rispettivamente il legislatore dispone che "Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun compenso o rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite" e, al contempo "Le spese sostenute dal Comitato nello svolgimento dei propri compiti, a norma del presente decreto, sono poste a carico degli operatori.....". La questione riveste particolare rilevanza tenuto conto della necessità di controlli ispettivi di sicurezza sulle installazioni a cui il Comitato è tenuto a norma del D.Lgs. 145/2015.



PARTE III: DOCUMENTI

3.1 Documenti originati dal Comitato

Il Comitato, sin dal suo insediamento, ha provveduto a redigere ed approvare i documenti strumentali allo svolgimento delle proprie funzioni, ed esattamente:

3.1.1 La strategia d'azione e le priorità programmatiche annuali approvata nel corso della riunione del 27 luglio 2017 (in accordo con l'art. 21 del D.Lgs 145/15), secondo il testo che si riporta integralmente.

Le priorità di azione

- a. per gli impianti esistenti l'adeguamento è stato previsto per 19/07/2018, sarà pertanto emanata una circolare alle società interessate richiamando gli adempimenti relativi alla presentazione delle Relazioni Grandi Rischi per gli impianti esistenti;
- b. tenuto conto della mole delle Relazioni Grandi Rischi che verranno presentate, verrà concesso stabilire la possibilità di presentare le RGR per gruppi di impianti art. 9 comma 5 del DPCM secondo casistiche (per esempio tutti gli impianti che fanno riferimento ad una stessa concessione, gruppi di impianti connessi ecc.);
- c. trattazione prioritaria degli impianti di produzione olio per il loro maggior impatto ambientale in caso di sversamenti;



d. raccolta della documentazione in ordine alla effettuazione di esercitazioni in risposta ad emergenze esterne.

Ispezioni

Le ispezioni saranno operate sia da parte del Comitato periferico sia da parte del Comitato centrale, compatibilmente alle disponibilità economiche che saranno messe a disposizione per le attività di funzionamento del Comitato così come previsto al comma 9, art. 8 del D.lgs 145/2015.

- Ispezioni per il Comitato periferico:

- a. per le comunicazioni e l'accettazione della RGR per nuovi impianti e nuovi lavori, secondo quanto indicato nel DPCM:
 - i. per le comunicazioni, una eventuale visita preliminare da parte del Comitato periferico, tutto ciò unitamente alle procedure previste dal DPR 886/79 e DLGS 624/96 che prevedono specifiche autorizzazioni;
 - ii. per l'accettazione RGR, almeno una visita preventiva da parte della Sezione UNMIG competente e una visita preliminare da parte del Comitato Periferico, unitamente alle procedure previste dal DPR 886/79 e DLGS 624/96;
- b. per gli impianti di produzione, successivamente con cadenza biennale dalla data di accettazione della RGR da effettuarsi unitamente alle eventuali verifiche periodiche effettuate dalle commissioni ex art. 40



DPR 886/79 e ex art. 90 – 93 DPR 624/96 eventualmente anche ex art. 49 codice navigazione;

c. per gli impianti non destinati alla produzione, ispezioni ordinarie nel corso delle attività da parte dei singoli organi di vigilanza secondo le proprie competenze, UNMIG, CP e VVF (in modo congiunto e non) e, su richiesta del Comitato periferico, in caso di particolari tipologie e complessità delle attività.

- Ispezioni per il Comitato Centrale:

- a. per le comunicazioni e l'accettazione della RGR per nuovi impianti e nuovi lavori, sia su propria iniziativa in caso di particolari tipologie e complessità delle attività, sia su richiesta dei Comitati periferici;
- b. per gli impianti di produzione ad olio, una visita annuale; per gli impianti di produzione a gas, che presentino situazioni particolari, una visita annuale. Per gli impianti di produzione a gas è prevista, inoltre una visita ispettiva a campione annuale;
- c. per gli impianti non destinati alla produzione, compatibilmente con l'operatività, ispezioni ordinarie in caso di particolari tipologie e complessità delle attività.
- **3.1.2** La guida tecnica relativa alle modifiche non sostanziali diverse da quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 145/2015 approvata nella seduta del 27 luglio 2017. In essa sono riportate le tipologie di attività da



considerare quali modifiche non sostanziali per le operazioni riguardanti gli impianti di produzione, quelle non destinate alla produzione, le operazioni di pozzo e combinate. Per queste attività, l'operatore trasmette alla sola sezione UNMIG competente per territorio la documentazione tecnica pertinente.

3.1.3 Le linee guida per la redazione delle Relazioni sui grandi rischi approvate nella seduta del 10 ottobre 2017. Il documento è il risultato del confronto con tutte le parti interessate, condotto anche da un apposito Gruppo di Lavoro istituito in seno alla Conferenza nazionale sulla Valutazione e Gestione del Rischio.

3.1.4 Relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi (Allegato 5), a norma degli artt. 24, commi 1 e 2, e 25, commi 1 e 2, del D.Lgs 145/2015 inviata alla Commissione europea a Maggio 2022. Tale relazione (per l'anno 2021) costituisce una programmata analisi comparata a livello europeo e consente alla Commissione europea di mettere a confronto, secondo parametri omogenei, diverse informazioni relative agli impianti, ai riferimenti normativi e alle prestazioni delle operazioni in mare dei Paesi membri.

3.1.5 Documenti di consultazione TRIPARTITA

Nella riunione del 16 maggio 2022 si è riunita la Commissione di Consultazione Tripartita (Autorità Competente, Operatori, Sindacati) secondo le modalità



previste dall'art. 5 del D.M. 5 luglio 2016 e dell'art. 3 degli accordi tripartiti sottoscritti, pervenendo alla firma dei Documenti di Consultazione tripartita.

I documenti affrontano le questioni strettamente correlate sia alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, sia alla tutela dell'ambiente. I Documenti di Consultazione tripartita firmati sono riportati per EniMed in Allegato 6, per Eni in Allegato 7, per Energean in Allegato 8.

Si evidenziano in particolare:


- per Eni 47 concessioni minerarie di coltivazione (in precedenza al PiTESAI erano 60) per una superficie totale pari a 4525,29 km2, e di 8 permessi di ricerca (in precedenza al PiTESAI erano 8) per una superficie totale pari a 1839,50 km2.
- Per EniMed 3 concessioni minerarie di coltivazione (in precedenza erano 2)
 per una superficie totale pari a 365,31 km2
- Per Energean 5 concessioni minerarie di coltivazione per 455.41 km2.

(ex art. 8 decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145)



Carte titoli vigenti e relativi impianti





(ex art. 8 decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145)



PIATTAFORME MARINE - MARE ADRIATICO Tav. 2

Longitudine/Latitudine Roma40

Situazione 31 dicembre 2020


Linea delle 12 miglia marine dalle coste e dalle aree protette marine e costiere

Linea di delimitazione delle zone marine

Concessioni di coltivazione

Piattaforme:
GAS OLIO altro inattive

Centrali: GAS OLIO



(ex art. 8 decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145)



PIATTAFORME MARINE - MARE ADRIATICO Tav. 3

Longitudine/Latitudine Roma40

Situazione 31 dicembre 2020


Linea delle 12 miglia marine dalle coste e dalle aree protette marine e costiere

Linea di delimitazione delle zone marine

Concessioni di coltivazione

Piattaforme: △ GAS △ OLIO ▲ altro ▲ inattive

Centrali: □ GAS ■ OLIO



(ex art. 8 decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145)



PIATTAFORME MARINE - MARE ADRIATICO E IONIO Tav. 4


Longitudine/Latitudine Roma40

Situazione 31 dicembre 2020 Linea delle 12 miglia marine dalle coste e dalle aree protette marine e Linea di delimitazione delle zone marine Concessioni di coltivazione Piattaforme: △ GAS △ OLIO ▲ altro ▲ inattive GAS OLIO Centrali: AQUILA 3 Brindisi Lecce PIATT.

(ex art. 8 decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145)



PIATTAFORME MARINE - MAR IONIO Tav. 5




(ex art. 8 decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145)




PIATTAFORME MARINE - CANALE DI SICILIA Tav. 6

Longitudine/Latitudine Roma40

Situazione 31 dicembre 2020







ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato 1: DPCM 27 settembre 2016 "Modalità di funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare";
- Allegato 2: DPCM 25 agosto 2021 "Decreto di nomina del Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare";
- Allegato 3: DM 5 luglio 2017, "Modalità di consultazione tripartita tra Comitato, operatori, e rappresentanti dei lavoratori";
- Allegato 4: Sintesi dello "Study on Decommissioning of offshore oil and gas installations: a technical, legal and political analysis – Final Report", Luxembourg: Publications Office of the European Union, European Community, 2022 - https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7d7d51a5-8d44-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-en
- Allegato 5: Relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi (anno 2021) inviata *DG Energia-Commissione Europea* a maggio 2022.
- Allegato 6: Documenti di consultazione tripartita di EniMed approvato nella riunione del 16 maggio 2022.
- Allegato 7: Documenti di consultazione tripartita di Eni approvato nella riunione del 16 maggio 2022.
- Allegato 8: Documenti di consultazione tripartita di Energean approvato nella riunione del 16 maggio 2022.



Elenco acronimi

Acronimo	Descrizione
FSO e FPSO	unità galleggianti a supporto della produzione di idrocarburi (FSO: Floating Storage and Offloading Unit,
	FPSO: Floating Production and Offloading Unit)
DG IS UNMIG	Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza –Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse - MASE
DG IS	Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza –Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse - MASE
DG PNM	Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare - MASE
EMSA	European Maritime Safety Agency (Agenzia europea per la sicurezza marittima)
EUOAG	European Union Offshore Oil and Gas Authorities Group
FMI	impianto fisso con personale
FNP	impianto fisso non destinato alla produzione
FPI	impianto galleggiante destinato alla produzione
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
JRC	Joint Research center – Centro comune di ricerca – Commissione Europea
MASE	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica



MARPOL	International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi)
MATTM	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
MEF	Ministero dell'economia e delle finanze
MISE	Ministero dello sviluppo economico
MODU	unità mobili di perforazione offshore (MODU)
NUI	impianto (fisso) di norma senza personale
OSS	Offshore substation
SEAM	Servizio Emergenze Ambientali in Mare dell'ISPRA
SECE	elementi critici per la sicurezza e l'ambiente
SOLAS	Safety of life at sea (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare)
SPS	testa pozzo sottomarina
TEP	tonnellate di petrolio equivalenti
UNCLOS	United Nations Convention on the Law of the Sea
UNMIG	Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse
WGS84	coordinate geografiche riferite al sistema World Geodetic System 1984



Elenco delle principali norme menzionate

- ➤ Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 "Norme in materia di polizia delle miniere e delle cave";
- ➤ Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale";
- ➤ Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
- ➤ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2016, "Modalità di funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare di cui all'art. 8 del D.Lgs 145/2015".
- ➤ Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, "Attuazione della direttiva 92/91/UEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/UEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";
- ➤ Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi";
- ➤ **Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,** "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";
- ➤ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- ➤ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- ➤ Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, "Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE".



- ➤ **Direttiva 2013/30/UE** del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE
- Regolamento di esecuzione n.1112/2014 della Commissione del 13 ottobre 2014 che "stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli Stati membri
- ➤ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2016. Modalità di funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 145
- ➤ Decreto Legislativo 17 ottobre 2016, n. 201. Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.
 - ➤ **Decreto Legislativo 17 ottobre 2016, n. 201.** Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.
 - ➤ **Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016.** Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.
 - ➤ Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.
- ➤ Decreto Ministeriale 5 luglio 2017 relativo alla Consultazione tripartita ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 145/2015 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore idrocarburi.
 - ➤ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017 Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo.
 - Legge 11 febbraio 2019, n. 12 Conversione in legge, con modificazioni,



del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

Decreto Ministeriale 15 febbraio 2019 Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse

Legge 27 dicembre 2019 n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Legge 28 febbraio 2020 n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"

Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Legge 26 febbraio 2021 n. 21 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

Legge 22 aprile 2021, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri".

Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 28.12.2021, pubblicato in G.U. in data 11.02.2022, di approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), adottato ai sensi dell'art. 11-ter D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

Art. 16 del Decreto Legge 1 marzo 2022 n. 17 recante "Misure urgenti per



il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.", convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34.

Art. 4 del Decreto Legge 18 novembre 2022 n. 176 recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" convertito con modificazioni con L. 13 gennaio 2023, n. 6

Tel: (+39) 06 5722 5761 – Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma

email: ezio.mesini@unibo.it

Pec: ezio.mesini@pec.it

 $\underline{https://www.mase.gov.it/pagina/comitato-la-sicurezza-delle-operazioni-mare}$

